

grauseditore

coralli

008

**Le crisi finanziarie
e la battaglia
di un Senatore
della Repubblica**

Domenico Scilipoti Isgrò

Prefazione di
Antonio Pulcini

Introduzione di
Tommaso Iaria

grauseditore

© 2014 grauseditore

sede di napoli:
9, piazza san domenico maggiore
palazzo sansevero
80134 napoli
tel +39.081.7901211
fax +39.081.4202927

sede di roma:
1055, via tuscolana
palazzina 59
cinecittà studios
00173 roma
tel. +39.06.72.29.37.55

www.grauseditore.it
info@grauseditore.it

coralli

collana diretta da micol diodato

progetto grafico e impaginazione
micol diodato

editing
maria marzocchi
rita pino

© Copyright Diritto d'autore. Tutti i diritti riservati. È proibito riprodurre, totalmente o parzialmente, questo libro, in qualunque forma o con qualunque mezzo elettronico, meccanico, incluso il processo di fotocopie, senza il permesso dell'Autore.

Alla disciplina, al popolo,
ai miei figli Arianna e Gabriele...

Fede e libertà,
impegno e competenza,
speranza e futuro...
per la nostra terra, per la nostra gente!

Domenico Scilipoti

Indice

Prefazione <i>di Antonio Pulcini</i>	p.	9
Introduzione <i>di Tommaso Iaria</i>		12
1992, 2005, 2007, 2014: “truffe legalizzate”		19
Le ragioni di una battaglia		21
Parabola discendente di un florido Regno: dai Banchi alla Questione Meridionale		23
Testo d.l. n. 133/13 ante modifica		27
Proposte di questione pregiudiziale		31
Resoconto stenografico 161° sed., 8.01.14		33
Testo integrale dell'intervento del senatore Scilipoti in sede di illustrazione della proposta QP1 sul disegno di legge n. 1188		39
Resoconto stenografico 161° sed., 8.01.14		65
Resoconto stenografico 163° sed., 9.01.14		73
Testo d.l. n. 133/13 comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica		77
Schema stato patrimoniale		83

Allegati	84
Bibliografia	94

Prefazione

Così come le piovre avvinghiano a sé le proprie prede stringendole nella morsa letale dei loro tentacoli, allo stesso modo oggi le Banche, manovrando nel chiuso delle loro stanze le economie degli Stati, dominano i destini dei popoli di tutto il mondo. Le Banche, infatti, sono guidate da banchieri d'assalto e senza scrupoli che rappresentano una "casta di intoccabili" più forte della politica, della magistratura e dei governi. Una casta che non rischia i propri capitali ma solo quelli degli altri oltre a quelli "artificialmente" creati a mezzo della finanza derivata. A ciò si aggiunga che il decreto legislativo n. 385 del 1993, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», ha riformato in maniera radicale la previgente legislazione bancaria italiana e la disciplina delle attività delle banche le quali ora tendono al conseguimento di un reddito di gestione quale esso sia, trovandosi spesso nella condizione di doversi spingere oltre la tradizionale attività creditizia ricorrendo (per generare utili) alla speculazione finanziaria.

In questo scenario di così grande confusione, che penalizza soprattutto i piccoli e medi risparmiatori nonché le piccole e medie imprese, va sottolineato l'enorme merito della proposta di legge n. 635 presentata dal Sen. Scilipoti in data 10.5.2013 al Senato la quale, peraltro, contiene una importante delega al Governo per legiferare la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari. Le norme contenute nella suddetta proposta di legge prevedono una distinzione netta tra banche cosiddette *commerciali*, garantite dallo Stato ed esclusivamente dedite alla concessione di credito alle imprese e alle famiglie e banche cosiddette *d'affari* dedite, direttamente od indirettamente, ad attività finanziarie e prive

di garanzia statale. Non è infatti accettabile che rispetto ad un interesse evidente da parte degli Stati a sostenere le banche queste possono assumere rischi enormi nelle attività di speculazione finanziaria, con la consapevolezza di mettere a rischio un intero sistema economico.

In un momento storico quale quello attuale di grave criticità socio-economica, inoltre, è opportuno proteggere i depositi bancari dei cittadini dai rischi di investimento sconsiderati ed è auspicabile introdurre riforme legislative in materia bancaria per arginare i tentativi di speculazione.

Come uscire, allora, dall'attuale crisi economica se ciò che è stato appena descritto sembrerebbe non permettere al paese di potersi rilanciare a causa dell'enorme potere economico di cui le banche private dispongono ancora e della certificata perdita della sovranità monetaria da parte del nostro paese?

Una soluzione pratica e risolutiva sarebbe, appunto, quella di restituire la sovranità monetaria all'Italia, certificando così una ritrovata liquidità che ben potrebbe risolvere le annose problematiche delle nostre finanze, contribuendo a risolvere l'enorme crisi economica che stiamo vivendo, che poi è la proposta avanzata dal Senatore Scilipoti.

Un'altra possibile soluzione potrebbe essere quella di attuare la libera, piena concorrenza anche nel campo della monetazione e dell'attività bancaria. La crisi finanziaria, infatti, ha svelato la debolezza di un sistema nel quale l'emissione di moneta è di esclusivo appannaggio pubblico.

Il monopolio della moneta e della regolazione finanziaria crea nuovi conflitti d'interessi. Quindi, perché non provvedere alla creazione di una nuova moneta e con un istituto di emissione monetaria nuovo di zecca?

Anche l'economista Kevin Dowd sostiene che abolire le banche centrali sia possibile e desiderabile e provvede a sottolineare i notevoli pregi di un sistema monetario basato sul *free banking*, che si proponga di destatalizzare la moneta, accettando la più ampia concorrenza tra differen-

ti valute. L'analisi di Dowd si basa su un importante apparato di ricerche (di natura storica ed empirica) che illustra i diversi esempi in cui un sistema monetario si è affermato anche in assenza di un monopolio valutario ed all'interno di logiche squisitamente competitive.

Come ci riferisce l'economista Franco Spinelli: *“la voracità fiscale dei governi è innegabile e sistematica, così pure la loro tendenza ad usare la creazione monetaria e la politica bancaria per soddisfare tale voracità. Sul terreno pratico, tutto ciò porta spesso a devastanti fiammate d'inflazione o crisi bancarie che finiscono poi con il minacciare il liberismo ed il capitalismo”*. Un merito eterno ed innegabile del *free banking* consiste nel richiamo agli obiettivi finali di una moneta efficiente, stabile nel tempo, non sottomessa alle esigenze fiscali e politiche del “Principe”.

Nel manuale redatto dal Sen. Scilipoti il lettore troverà una corretta analisi dei fenomeni e degli accadimenti storici connessi alla perdita della sovranità monetaria del nostro paese, nonché le soluzioni avanzate dall'autore al fine di uscire dalla grave crisi economica in cui versa il nostro paese.

Antonio Pulcini
*Avvocato del Foro di Roma,
esperto di criticità bancarie*

Introduzione

I

Se in realtà la storia assurgesse a maestra di vita, come enunciato da Cicerone, è fin troppo facile prevedere che nelle Università non si insegnerebbe più *Economia Politica*, che le *grandi depressioni* resterebbero un triste ricordo degli albori del capitalismo e che i *bambini* del Terzo Mondo non sarebbero più vittime innocenti del debito pubblico prima ancor che della fame. A ben vedere, infatti, la storia delle *crisi finanziarie* non ha mai insegnato niente a nessuno, quantomeno a giudicare dal sistematico e sempre più devastante riproporsi del fenomeno. Perché le astruse “teorie” (che di questo si tratta) elaborate dagli accademici *à la page*, quelli cioè riveriti e sponsorizzati dalle grandi multinazionali, una volta applicate hanno prodotto il fallimento degli *obiettivi attesi* aggravando ulteriormente le condizioni dei ceti medio-bassi. Al nocciolo: la pezza è stata sempre peggiore del *bucò!* Ma ciò non ha scalfito il credo fideistico nel *mercato* e nei suoi *spiriti animali* da parte della ortodossia economica che ha continuato imperterrita a prescrivere le stesse ricette. Un credo incardinato su dogmi che di scientifico hanno poco o nulla e che rimandano alla metafisica per quanto attiene la loro validità a prescindere...

L'inarrestabile processo di dissolvimento del capitalismo in forme sempre più astratte (*virtuali*) ed apolide (*transnazionali*), compiutosi maggiormente negli ultimi quarant'anni, ha contribuito a rendere ancor più nebulosa e criptica la faccenda, tanto che locuzioni quali *l'umore dei mercati*, *le esigenze degli operatori* e *la fiducia degli investitori* (cioè degli *speculatori*) sono indistintamente usate per avallare ora l'una ora l'altra delle più fallimentari teorie economiche strumentali all'arbitraria manipolazione del sistema monetario operata dal-

le Banche attraverso l'emissione di *loro* "pezzi di carta" che, moltiplicando (a piacimento) la quantità di moneta disponibile, generano periodicamente crisi finanziarie catastrofiche. L'esempio più immediato è rappresentato dalla crisi dei *subprime* del 2007 che, oltre ad aver causato il più grande *default* della storia (quello della banca Lehman Brothers, quotata fino ad allora con la "trippla A" dalle agenzie di *rating*), ha avuto conseguenze devastanti per le popolazioni di tutto il mondo.

Il "trucco" che le oligarchie plutocratiche hanno messo in atto sin dal 1844 con il *Bank Charter Act*, allorché dei privati si arrogarono il diritto di *crear* moneta, fu segnalato dall'autodidatta di origine potentine Francesco Avigliano il quale, con un ragionare semplice e lineare, evidenziò l'assurdità del potere concesso alle banche di generare dal nulla (*ex nihilo*) moneta fittizia: "*il biglietto di banca che non sia coperto da riserva aurea, è un potere d'acquisto creato dal nulla, e perciò esso si intrude nel mercato dei beni e dei servizi come un potere d'acquisto addizionale, ossia trascendente l'equilibrio economico, e lo perturba nei riguardi dei consumatori marginali, ossia dei poveri di tutte le classi sociali*"¹. L'economista, stimato e citato da E. Pound, mise impietosamente a nudo "*la bancarotta di postulati*" delle "*vestali del sacro fuoco dell'economia ortodossa*" e non mancò di rimarcare che "*l'antisocialità del dominante capitalismo deriva dal fatto che esso è un artificio finanziario che ha reso schiavo il mercato economico dei coefficienti naturali di produzione e che aziona questo mercato solo in quanto ne risulti il proprio vantaggio, non economico, ma finanziario, e finanziario inteso nella sovrastruttura dei depositi e titoli della finanza capitalistica...*"².

Vent'anni dopo, dall'altra parte dell'oceano, una coraggiosa e spigliata economista, Gertrude M. Coogan, svelò l'intima ragione causale dell'*inganno* delle banche che,

¹ F. AVIGLIANO, *L'enigma sociale*, s.l., Ed. di Ar, 1994, p.131

² *Ibidem*, p.46

attraverso raggiri ed artifici contabili, emettono illecitamente moneta conseguendo profitti enormi. La Coogan notò come: *«Il potere di devastare periodicamente la nostra struttura economica consiste esclusivamente nel privilegio speciale e incostituzionale, garantito ai privati (le banche), di creare o distruggere a piacimento la moneta (depositi bancari e prestiti). Sino a quando questi privilegi verranno concessi ai privati saremo inevitabilmente soggetti a crisi periodiche [...] Praticamente tutti i nostri depositi sono costituiti da “moneta” creata dai banchieri [...] I banchieri hanno un controllo assoluto su questa “moneta”. Essi possono aumentarla o eliminarla a loro piacimento e riscuotono un tributo perenne sotto forma d’interessi»*³.

Il tema, più di recente, è stato ripreso da Maurice Allais e, in Italia, da Giacinto Auriti il quale affermò con estrema lucidità: *«Senza la sovranità monetaria le nuove generazioni non avranno altra scelta che quella tra il suicidio e la disperazione»*. Il francese, Nobel per l’economia (1988), dal canto suo ritiene che: *«senza esagerare il meccanismo attuale della creazione di moneta dal credito risulta essere il “cancro” che consuma irrimediabilmente le economie di mercato in mano privata»*⁴. Egli ha indagato le cause e le affinità delle depressioni affrontando la questione del c.d. “signoraggio bancario” (il reddito ottenuto con la *stampa* di banconote) per giungere alla conclusione che: *«A conti fatti il meccanismo del credito provoca una creazione di danaro dal nulla (ex nihilo) attraverso dei semplici giochi di scritture contabili. Basandosi sostanzialmente sulla copertura frazionaria dei depositi, esso è instabile alla base»*⁵. Allais enucleò una serie di interventi di politica economica utili a fiaccare l’ampiezza delle fluttuazioni congiunturali, ai quali ben si raccordano le proposte oggetto di questo volumetto.

³ G. COOGAN, *I creatori di moneta*, s.l., Ed. di Ar, 1997, p.124

⁴ M. ALLAIS, *La crise mondiale d’aujourd’hui*, s.l., Ed. Clément Juglar, 1999

⁵ *Ibidem*

II

Domenico Scilipoti ha pagato a carissimo prezzo la condanna totale e senz'appello emessa da un'opinione pubblica gravida di pregiudizi nei suoi confronti, un'opinione abilmente manipolata da quanti tentavano di far in modo che l'articolo 67 della Costituzione si applicasse a tutti i parlamentari della Repubblica con l'eccezione del Senatore Scilipoti. Divenuto, quindi, un *proscritto* anche lui, ha saputo riconquistare caparbiamente il terreno dell'agire politico affrontando i problemi "veri" che stringono la Nazione in una morsa letale come, ad esempio, il decreto sull'IMU che, tra una piega e l'altra, nascondeva l'ennesimo regalo ai soliti banchieri. Egli ha maturato la convinzione, probabilmente in maniera indipendente, che proprio nel *signoraggio bancario* si annida il tarlo che corrode la stabilità monetaria ed ha avviato una intensa battaglia contro l'inganno delle banche ed il loro strapotere economico. Quelle stesse banche che mettono in atto squinternate speculazioni finanziarie al fine di conseguire profitti enormi salvo poi, in caso di rischio fallimento, chiedere la *socializzazione* delle perdite a governi compiacenti.

Tale "sistema economico", rigidamente controllato dalla *tecnoplutocrazia*, è la matrice da cui origina quell'*imperialismo globale* che, nei tempi recenti, ha portato alla nascita «*di un nuovo gruppo sociale di dimensioni mondiali, una vera e propria classe globale in divenire*»⁶ che Guy Standing definisce la classe esplosiva: «*Milioni di persone, sia nelle economie opulenti che in quelle emergenti, sono entrate nel precariato: un fenomeno che, per quanto abbia caratteristiche legate con il passato, è del tutto nuovo. Non ha alcun nesso infatti né con la classe operaia né con il proletariato*»⁷. Si tratta di una classe di senza reddito, senza protezioni sociali, senza occupazione: la classe dei senza speranza! È anche per loro, forse soprattutto per loro, che Domenico Scilipoti porta avanti con

⁶ G. STANDING, *Precari. La classe esplosiva*, s.l., Ed. Il Mulino, 2012, pp.20-21

coraggio le sue battaglie tanto che in questo momento a lui, meglio di chiunque altro, rimanda l'inciso di Getrude Coogan: *«Pochi uomini hanno combattuto coraggiosamente contro il sistema monetario disonesto ed incostituzionale. Ma le loro voci e i loro solidi argomenti non hanno mai raggiunto la nazione tramite la stampa, se non in un modo che non rivelava la verità e che si prestava al sarcasmo e alla derisione, le solite armi usate dal nemico su tutti i fronti»*⁸.

Qui e adesso bisogna riconoscere che il complesso dell'azione politica intrapresa dal Senatore di origine siciliana (*lotta contro il signoraggio e l'usura; no secco alla costruzione della centrale a carbone di Saline Joniche; proposta di nazionalizzare la Banca d'Italia e denuncia delle irregolarità nelle iscrizioni delle poste di bilancio delle banche centrali; no agli OGM*) ne fa uno degli interpreti migliori e più dinamici del nuovo meridionalismo cui va il merito di aver riallocato la "questione meridionale" al centro dell'agenda politica nazionale. Per suo tramite oggi è offerta ai calabresi una nuova prospettiva d'azione: *«Dobbiamo - egli dice - essere onesti con noi stessi riconoscendo i nostri limiti e i nostri errori: per far ripartire il Meridione, infatti, gli apparati di potere e i legami che li hanno sorretti non servono più. Noi tutti abbiamo bisogno di acquisire maggiormente la consapevolezza dell'appartenenza ad una comunità di ideali e valori che focalizzi gli obiettivi da raggiungere in linea con la dottrina sociale della chiesa»*.

III

Ripartire dall'uomo e dalla sua dignità, nel pieno rispetto dei precetti cristiani, per la creazione di un sistema economico equo e non fraudolento, è quel che va fatto! Un sistema che protenda verso un ordine superiore di valori e che sia capace di ancorare al rispetto di es-

⁷ *Ibidem*

⁸ G. COOGAN, *I creatori di moneta*, s.l., Ed. di Ar, 1997, pp. 121-122

si l'agire degli uomini; un sistema «[...] *tale da conferire alla vita umana un senso profondo e di permettere lo sviluppo delle possibilità più alte di essa*»⁹. È questo il compito cui sono chiamati oggi i cristiani che decidono di impegnarsi nella sfera politica, consapevoli del fatto che la vera sfida consiste nel far trionfare la verità, la giustizia e la misericordia nell'agire quotidiano, oltretutto nei sistemi economici. Non si tratta, chiaramente, di un obiettivo facile da raggiungere, ma sarà l'unica meta cui gli "uomini di buona volontà" protenderanno con il fermo intendimento di agire principalmente in favore dei bisognosi, dei sofferenti e degli emarginati. Efficaci ci appaiono al riguardo le Parole del pastore Gilberto Perri: *"È giunta l'ora dell'azione più forte e decisa che il cristianesimo abbia mai intrapreso [...] Oggi è il tempo nostro per combattere; ciascuno con le proprie armi e con le proprie forze, ma tutti per sottomettere il mondo a Cristo, togliendolo dal potere delle tenebre e dell'ingiustizia"*.

Resta, dunque, fermo l'invito, rivolto a coloro i quali non si lasciano ammaliare dalle sirene ingannatrici di una globalizzazione tanto omologante quanto onnipotente ed anelano l'edificazione di una *società cristiana*, a mantenersi stabili in posizioni di vetta, vigili sentinelle sul fronte di una battaglia spirituale, prima ancora che politica e culturale, contro gli inganni delle plutocrazie internazionali fagocitatrici delle libertà dei popoli della terra.

Tommaso Iaria,
Laurea in Economia,
dirigente del movimento politico
PA.C.E. (Patto Cristiano Estesero) ITALIA,
vive a Condofuri (RC)
e dedica il suo impegno politico, sociale e professionale
all'avanzamento del Regno di Dio sulla terra.

⁹ J. EVOLA, *Gli uomini e le rovine*, Roma, Edizioni dell'Ascia, 1953

1992, 2005, 2007, 2014:
“TRUFFE LEGALIZZATE” DEI GOVERNI
AUTORIZZATE DAL PARLAMENTO
AI DANNI DEI CITTADINI ONESTI:
AGRICOLTORI, PROFESSIONISTI, STUDENTI, DISOCCUPATI,
PICCOLE E MEDIE IMPRESE, IMPRENDITORI E OPERAI

Le ragioni di una battaglia

Nell'alveo della grave crisi economica che i popoli europei stanno attraversando, si staglia nitidamente una questione di indiscussa importanza e chi, come me, ha fervidamente a cuore le sorti del proprio paese non può non rilevare, analizzare e tentare di risolvere. Una semplice domanda è utile a "scoprire" le carte: *la sovranità monetaria* dello Stato Italiano, legata anche al costo di produzione ed emissione della moneta, perchè non viene "restituita" alla Nazione? Perchè il reddito da essa prodotto non "rientra", magari anche attraverso percorsi articolati, nelle casse del nostro Paese? Tale evenienza rappresenterebbe un'opportunità per le nostre finanze, una risorsa che seppur non sufficiente a coprire in modo esaustivo le attuali insufficienze economiche, contribuirebbe positivamente ad alleggerire lo stato di crisi e precarietà che quotidianamente viviamo.

È sulla scorta di tali riflessioni che muove l'azione legislativa da me portata avanti e che, di seguito, mi accingo ad illustrare.

L'Italia deve riappropriarsi della propria sovranità monetaria, privilegio questo strappatole già nel 1992 con la "privatizzazione" della Banca d'Italia e ulteriormente messo in discussione con l'adesione indiscriminata al SEBC e alla BCE.

L'Italia, riconquistando questo ruolo e in un'ottica di reale tensione allo sviluppo, dovrà inoltre e soprattutto dare voce alle vere categorie produttive del Paese, contribuendo così a definire il percorso di rinascita che la nostra terra attende e merita.

È giunto quindi il momento che la truffa legalizzata ai danni dei cittadini italiani cessi.

È giunto il momento che si recuperino i "soldi persi"

e ciò sarà possibile iscrivendo correttamente nelle voci all'attivo del bilancio della Banca d'Italia le banconote circolanti al valore non del costo reale ma nominale.

È giunto il momento che i 138.000.000.000 di euro annui, sottratti all'Italia nel solo 2011, giacchè erroneamente iscritti nelle passività, ritornino al popolo, ritornino nelle casse dello Stato, così da poter essere destinati alle reali e molteplici esigenze del Paese.

L'Autore

Parabola discendente di un florido Regno: dai Banchi alla Questione Meridionale

Un'esaustiva e completa analisi di tutti i fenomeni e gli accadimenti connessi al tema della sovranità monetaria richiede un approfondimento storico sulla "vita" dei Banchi di Sicilia e di Napoli.

La lettura diligente e puntuale dei fatti, narrati secondo un rigido criterio storico-scientifico, permetterà di far luce anche su una delle cause che stanno alla base della cosiddetta *Questione Meridionale*, secolare problema di cui ancora oggi lo splendido Sud d'Italia paga le conseguenze.

Le banche del Sud vantano un glorioso passato, tristemente spazzato via da avidità ed ignominia.

La Questione Meridionale trova nelle vicende economiche dei Banchi, come già accennato, uno dei nuclei fondamentali, il saccheggio compiuto da parte del sistema centrale ha quindi così contribuito a decretare il declino del Mezzogiorno; l'impovertimento delle aree qui in esame è infatti fortemente connesso alla perdita di autonomia di gestione monetaria, operata nei confronti dei banchi del sud. Un rapido excursus storico del sistema bancario del Mezzogiorno d'Italia nel corso dei secoli, riportato a seguire, farà luce sulla teoria su ipotizzata:

- nel XV secolo nascono i Banchi Pubblici Siciliani (Palermo e Messina);

- nel 1552 viene fondato a Palermo ufficialmente un Banco Pubblico Comunale, la cosiddetta "TAVOLA PECUNIARIA";

- nel 1587 fu istituita la "Tavola Pecuniaria di Messina";

- nel 1794 Ferdinando IV di Borbone riunisce tutti i pubblici istituti di credito napoletani nel "Banco Nazionale di Napoli", con funzione di coordinamento;

- nel 1806 Giuseppe Bonaparte riunisce i banchi e li

divide in “Banchi privati e banchi pubblici” e crea il Banco di Corte con il compito di tesoreria della Stato;

- nel 1808 fu chiuso il Banco dei privati, le operazioni con i privati vengono assunte dal Banco di Corte;

- nel 1808 Gioacchino Murat istituisce il Banco Nazionale delle due Sicilie e lo affianca al Banco di Corte;

- nel 1809 il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia vengono fusi nel Banco delle due Sicilie, con due rami, cassa di corte e cassa dei privati;

- nel 1816 Ferdinando IV di Borbone e delle due Sicilie, mantiene la denominazione, Banco delle due Sicilie, e diviene più florido e ricco;

- nel 1843 il Banco delle due Sicilie istituisce, a Palermo e a Messina, due casse di corte, che emettono lo speciale titolo di fede di credito;

- nel 1848 i moti indipendentisti permettono un breve periodo di autonomia del Regno borbonico: si attua l'unione delle Casse di corte nel Banco Nazionale di Sicilia e Banco di Sicilia (che per la prima volta opera in autonomia);

- nel 1858 vengono attivate le Casse di sconto di Palermo e Messina, con funzione di deposito e credito;

- nel 1858/60 viene costituita la Cassa di Corte di Bari, Chieti e Reggio Calabria.

CESURA DEL RISORGIMENTO: Consistenza monetaria del Banco delle due Sicilie: 443,2 milioni di lire/oro; ricchezza degli altri stati italiani (in carta moneta e non oro!) 225,2 milioni;

- nel maggio 1861 tutto ciò che resta dopo i prelievi delle tasse di “guerra garibaldina” diventa Banco di Sicilia; il Banco delle due Sicilie viene colonizzato da funzionari piemontesi e diviene Banco di Napoli.

Il Regno delle due Sicilie al momento “dell’invasione piemontese” era considerato ricco culturalmente, socialmente ed economicamente e vantava, inoltre, una propria flotta mercantile che permetteva comunicazioni ininterrotte con tutto il globo. Il Piemonte, di contro, strutturava i suoi rapporti socio-economici in un’area più ristretta e geograficamente asfittica, che nulla aveva a che vedere con

l'incredibile crocevia del Mediterraneo. L'area piemontese contrastava profondamente con l'ampio paesaggio in cui si snoda il territorio del meridione italiano. La prima banca settentrionale viene fondata a Genova solo nel 1844; nel 1847 si costituisce la Banca di Torino che nel 1849 si fonde con la Banca di Genova, originando la "Banca Nazionale degli Stati Sardi", nella quale Cavour stesso aveva fortissimi interessi e alla quale, non a caso, affidò compiti di tesoreria dello Stato (prima Banca privata che emetteva e gestiva denaro dello Stato).

Sempre nel 1861, a causa delle continue guerre, la carta moneta piemontese si svalutò vertiginosamente (essendo per l'appunto "solo" carta moneta);

- nel 1867 fu emanata la legge di Agosto: si riconosceva ufficialmente il "Banco di Sicilia" quale Istituto di emissione, funzione che manterrà fino alla riforma bancaria;

- nel 1926 si attua la cosiddetta "riforma bancaria", che trasformerà il Banco di Sicilia in un Istituto di credito di diritto pubblico ormai totalmente soggiogato allo Stato.

Nel tempo il Banco di Sicilia è diventato proprietà dell'Unicredit (Milano); il Banco di Napoli è stato inglobato in Intesa San Paolo (Torino). Coloro che nel Sud producono e risparmiano "mandano le proprie ricchezze" alle banche, ormai, del Nord.

L'Italia si confronta ormai quotidianamente con un meccanismo di gestione economica che spesso penalizza le risorse disponibili; un meccanismo che, forse inconsapevolmente ma non di rado, favorisce i grandi interessi istituzionalizzati nazionali e sovranazionali. Ecco che così, per queste ed altre ragioni, il popolo italiano inconsapevolmente e conseguentemente è costretto a misurarsi con una crisi economica galoppante, a dover convivere con la precarietà, l'incertezza e, non da ultimo, con il fallimento personale e professionale. Il politico dotato di coscienza critica autentica non può non ammettere le colpe e le leggerezze del sistema istituzionale a cui anche lui stesso appartiene, seppur tali colpe non dipendano direttamente da proprie responsabilità.

Il politico che vive la *polis* e ne ricerca il bene, non può esimersi dal denunciare le circostanze ostative dello sviluppo, non può evitare di lottare, non può non alzare la voce e battere i pugni, non può non porre in essere una ferma azione legislativa, propulsiva e costruttiva, volta alla denuncia ma soprattutto alla positiva risoluzione della questione oggetto della sua attenzione.

È sulla scorta di tali considerazioni che nasce questo volumetto, inteso quale vademecum della mia attività politico-legislativa, relativamente alla problematica propria della cosiddetta *sovranità monetaria*.

È la sovranità monetaria “scippata” all’Italia quella che a gran voce, in seno al consesso di elezione, il Senato della Repubblica, rivendico; quella possibilità di godere della legittima “rendita da signoraggio” che dovrebbe essere propria e appartenere a ciascuno stato e a cui l’Italia ha invece rinunciato, abdicando prima con la privatizzazione della Banca d’Italia, nel 1992, e poi con l’adesione incondizionata al SEBC e alla BCE. Il compendio che segue viene graficamente proposto al lettore riproducendo fedelmente l’iter legislativo idoneo a pervenire ad una statuizione normativa o ad una modifica di un testo di legge. La scelta operata consentirà di intraprendere un ideale percorso attraverso il quale sarà possibile seguire, passo dopo passo, la battaglia condotta in aula, partendo dal testo iniziale del decreto legge n. 133 del 30 novembre 2013, così come espresso dalla Camera dei Deputati, ed approdato in Senato, sino ad arrivare alla nuova formulazione del medesimo testo, approvata dal consesso senatoriale, grazie ai miei interventi – anch’essi inseriti nell’odierno volume – puntuali, ed a volte provocatori.

Con scopo puramente esegetico, si evidenzia che, come già su esposto, il primo testo inserito riferisce circa il decreto legge n.133 del 30.11.2013 artt. 4, 5, 6 così come prodotto dalla Camera dei Deputati e sul quale si è successivamente innestata la mia azione; seguono: proposte di questioni pregiudiziali rilevate in sede di dibattito in Senato, relativamente al disegno di legge n.1188 di con-

versione in legge del decreto-legge n. 133, 30 novembre 2013, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia; resoconto stenografico, con allegato testo integrale del mio intervento durante la 161° seduta pubblica, Senato della Repubblica; un mio intervento suppletivo; resoconto stenografico della 163° seduta pubblica, Senato della Repubblica, recante il mio intervento e la mia protesta in merito; nuovo decreto legge n. 133, così come risultante a seguito delle novazioni introdotte.

Articoli 4, 5 e 6 del testo così come da decreto legge; è questa la parte normativa da me tacciata di incostituzionalità e che ho richiesto venisse stralciata.

**DECRETO LEGGE n. 133 DEL 30 NOVEMBRE 2013,
ANTE MODIFICA
...omississ...**

**Titolo II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA BANCA D'ITALIA**

**Articolo 4
(Capitale della Banca d'Italia)**

1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica Italiana, è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.

2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 20.000 ciascuna.

3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusiva-

mente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale.

4. Le quote di partecipazione al capitale possono appartenere solamente a:

a) banche aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia;

b) imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia;

c) fondazioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia, fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e fondi pensione di cui all'articolo 15-ter del citato decreto legislativo n. 252, del 2005, aventi soggettività giuridica.

5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

6. La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4, con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento. Per il periodo di tempo limitato in cui le quote restano nella disponibilità della Banca d'Italia, il relativo diritto di voto è sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

Articolo 5
(Organi della Banca d'Italia)

1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca, fra i candidati individuati da un comitato costituito all'interno dello stesso Consiglio tra persone che posseggano i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia.

Articolo 6
(Disposizioni di coordinamento e altre disposizioni)

1. L'articolo 114 del Testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 114 (Rappresentante del Governo) - 1. La direzione generale della Banca d'Italia deve informare volta per volta, e in tempo utile, il Ministro dell'Economia e delle Finanze del giorno e dell'ora fissati per la convocazione dell'assemblea generale dei partecipanti e per le adunanze del Consiglio superiore, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi. - 2. Alle sedute dell'assemblea e del Consiglio superiore assiste un rappresentante del Governo, o, in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze”.

2. Sono o restano abrogati l'articolo 115 del Testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni e gli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo

1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

3. È abrogato il comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

4. È abrogato il comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 e il comma 10 dell'articolo 19, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

5. Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo, tenendo conto in particolare dei seguenti princìpi:

a) siano mantenuti adeguati presidi patrimoniali alla rischiosità, in coerenza con gli orientamenti del SEBC;

b) sia precisato che i diritti patrimoniali dei partecipanti sono limitati a quanto previsto all'articolo 4, commi 2 e 3;

c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 24 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi;

d) venga abrogata la clausola di gradimento alla cessione delle quote, che può avvenire solo fra investitori appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, comma 4, ferma restando la verifica del rispetto dei limiti partecipativi.

6. A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia trasferiscono le quote, **ove già non incluse**, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori di **iscrizione del comparto di provenienza**. Salvo quanto disposto al periodo precedente, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

Prima dell'attività di conversione del testo di legge in esame al Senato, avanzai una proposta di questione pregiudiziale.

**SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE**

Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (1188)

**PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE
QP1**

Scilipoti, Aracri

Il Senato in sede di esame del disegno di legge n. 1188 di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. Premesso che:

- la I Commissione aveva espresso in sede consultiva un parere negativo sui presupposti di costituzionalità del provvedimento (necessità ed urgenza);

- il carattere di omogeneità del decreto legge, di cui all'articolo 15, della legge n. 400 del 1988, è stato richiamato in più occasioni dalla Corte Costituzionale: il succitato articolo dispone che i decreti legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo;

- è acclarato che il provvedimento in esame introduce disposizioni afferenti a materie tra loro non omogenee e che non paiono avere realmente quel carattere di eccezionalità proprio della decretazione d'urgenza che è finalizzata a dare soluzione immediata ad una problematica di rilevantissima importanza che se non affrontata con tempestività reca, con certezza, danni al Paese e ai cittadini; il provvedimento introduce, in particolare, disposizioni di

carattere ordinamentale riguardanti la Banca d'Italia, articoli 4, 5 e 6 (Capitale della Banca d'Italia; Organi della Banca d'Italia; Disposizioni di coordinamento e altre disposizioni);

- la partecipazione dell'Italia, come capitale pubblico (rappresentato da INPS e INAIL) al capitale della Banca d'Italia, partecipazione che conferisce l'assegnazione di un preciso numero di quote e di voti, e già ora contenuta rispetto ai soggetti privati ed è destinata con questo decreto-legge a diminuire ulteriormente;

- gli articoli, infatti, oltre a disporre l'aumento di capitale della Banca d'Italia, a seguito delle decisioni Europee sui requisiti patrimoniali delle banche, detta specifiche disposizioni sulla sua composizione e stabilisce che «ciascun partecipante al capitale non potrà possedere - direttamente o indirettamente - una quota di capitale superiore al 5 per cento». I soggetti, italiani ed europei, autorizzati a detenere quote nella Banca d'Italia saranno «banche, fondazioni, assicurazioni, enti ed istituti di previdenza, inclusi i fondi pensione» istituiti nei Paesi parte dell'Unione Europea;

- qualsiasi nuovo assetto della Banca d'Italia, specialmente in un momento di stagnazione economica e di limitata capacità competitiva del Paese necessita, per le conseguenze che ne derivano, di un dibattito politico approfondito, anche per comprendere se con l'attuazione delle disposizioni, la Banca d'Italia possa essere - nell'immediato futuro - dipendente dai mercati, dagli interessi e dalle strategie politiche ed economiche di altri Stati, Europei o terzi;

- il Governo non si è preoccupato di consegnare alle Camere, con largo anticipo rispetto alla presentazione del decreto-legge, eventuali proposte riguardanti la partecipazione al capitale della Banca di Italia, e se, ad esempio, a seguito della riforma proposta le quote di partecipazione possano divenire liberamente trasferibili, cioè scambiabili sul mercato, e se la condizione che esse siano riservate a intermediari finanziari europei rappresenti una solida garanzia, considerato che i soggetti

partecipanti possono essere a loro volta controllati da altri soggetti, anche di altra natura e non europei. Inoltre non è chiaro se il limite del 5 per cento possa essere compromesso attraverso accordi che consentano ad un gruppo di proprietari di coordinarsi tra di loro.

Tenuto conto di quanto sopra esposto: delibera di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.

Segue il mio intervento in aula, con analisi della questione pregiudiziale avanzata.

**SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA
RESOCONTO STENOGRAFICO**

ASSEMBLEA

161ª seduta pubblica - mercoledì 8 gennaio 2014

...omississ...

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore Scilipoti per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sulla questione pregiudiziale relativa all'Atto del Senato n. 1188 di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia, che ho preparato, è piuttosto vasto; chiedo, quindi, signor Presidente, in via preliminare, di poter allegare al resoconto il testo del mio intervento, in quanto, essendo vasto, non riuscirò sicuramente a completarlo. Mi limiterò soltanto a fare alcune riflessioni ad alta voce, anche sull'ultimo intervento che ho sentito all'interno dell'Aula.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a depositare il testo del suo intervento.

SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho il massimo rispetto e giudico molto positivamente il lavoro del Ministro Saccomanni, così come giudico molto positivamente il lavoro svolto dalle Commissioni e l'esposizione che è stata fatta dai relatori. Debbo tuttavia osservare con grande dispiacere che nella relazione dell'ultimo relatore, quando si parla di «nessuna privatizzazione», quanto detto non corrisponde alla realtà. Il relatore infatti sa, come la maggior parte dei parlamentari in quest'Aula sanno, che la privatizzazione della Banca d'Italia esiste dal 1992, da quando, con il decreto Amato, si è privatizzata indirettamente o, possiamo anche aggiungere, direttamente la Banca d'Italia. Mi permetto di ricordare ai colleghi presenti in Assemblea che la partecipazione che gli istituti di credito non pubblici hanno all'interno della Banca d'Italia è per una percentuale pari quasi al 95 per cento: Gruppo Intesa ha il 27,2 per cento, Gruppo San Paolo il 17,23 per cento, UniCredit il 10 per cento, Monte dei Paschi di Siena il 2 per cento, Cassa di risparmio di Firenze oltre l'1 per cento. Lo Stato, quindi, nella Banca d'Italia ha una piccolissima percentuale, che è pari al 5 per cento. Perché è avvenuto ciò? Perché il Governo Amato nel 1992, con la privatizzazione dei gioielli del Paese, ha privatizzato, come dicevo poco fa, la Banca d'Italia; e privatizzando la Banca d'Italia ha creato delle condizioni insostenibili per un Paese come l'Italia.

La prima privatizzazione è stata appunto fatta da Amato nel 1992. La seconda, che possiamo anche definire privatizzazione, ma in realtà è la cessione di quella sovranità che la Banca d'Italia doveva avere e che non ha più, avviene con l'adesione all'eurozona, cioè con quel passaggio dalla lira all'euro.

Io oggi sono qui per illustrare la questione pregiudiziale QP1 che, a mio giudizio, dovrebbe essere accolta, perché non capisco che cosa abbiano a che fare l'IMU e la vendita degli immobili pubblici con la Banca d'Italia. Ripeto, non capisco cosa c'entri la Banca d'Italia con la vendita degli immobili pubblici e con le disposizioni urgenti concernenti l'IMU.

Non si comprende quale sia il nesso che lega le due questioni, peraltro entrambe di grande rilevanza, ritengo necessario che vengano trattate separatamente. Una questione è parlare dell'IMU, un'altra è parlare della vendita degli immobili pubblici, altra ancora è la regolamentazione della Banca d'Italia, anche perché, all'interno di questo decreto vi è una disposizione riguardante la Banca d'Italia di carattere ordinamentale, che riguarda tutto il capitale della Banca d'Italia e i suoi organi, e contiene disposizioni di coordinamento e altre disposizioni.

Per fare questo, a mio giudizio, dovremmo essere molto più sereni e dovremmo affrontare con molta più tranquillità la questione, per poter dare un contributo e far sì che la questione Banca d'Italia venga esaminata con la massima attenzione per trovare le giuste soluzioni.

Signor Presidente, all'interno di queste norme si parla dell'abrogazione dell'articolo 115¹ del Testo Unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204. Questo regio decreto prevedeva la possibilità di emettere carta moneta anche da parte del Banco di Sicilia e del Banco di Napoli². Perché faccio questa riflessione, signor Presidente? La faccio per una questione di meridionalismo? No.

¹ **Art. 115**, T.U. Regio decreto del 28 aprile 1910, n. 204: Qualora l'ispettore o il delegato, di cui all'articolo precedente, non abbia esercitata la facoltà di sospendere una deliberazione che il ministro del tesoro creda contraria alle leggi, agli statuti e ai regolamenti, il ministro può direttamente sospenderla entro cinque giorni dall'adunanza, prendendo per base la relazione comunicata dall'ispettore e dandone comunicazione all'Istituto interessato. Alla sospensione il ministro potrà far seguire l'annullamento della deliberazione stessa, quando questa sia riconosciuta contraria alle leggi, ai regolamenti e agli statuti.

² Da detto testo, promulgato più di cento anni orsono, è facilmente evidenziabile il prestigioso e rilevante ruolo conferito al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia. Il meritato e prestigioso privilegio di emettere carta moneta è stato però successivamente "strappato" alle due banche del mezzogiorno; queste, nonostante le conseguenze e la perdita, accettavano con fiducia ed abnegazione tale privazione.

La faccio per motivi legati alla Regione di appartenenza dalla quale io provengo? No. Faccio questa riflessione per far capire che gli italiani hanno dato grande fiducia alla Banca d'Italia e a coloro i quali la rappresentavano. E in modo particolare la fiducia l'hanno data i meridionali, nel momento in cui, nel 1910, attraverso il suddetto decreto, si dava la possibilità, dopo l'Unità d'Italia, anche al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia di emettere carta moneta. Poi, invece, con un successivo decreto, la possibilità di emettere carta moneta da parte del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia viene cancellata, dando la possibilità soltanto alla Banca d'Italia di emettere moneta, che doveva essere la moneta a garanzia di tutti gli italiani.

Ciò significa che la moneta è qualcosa di prezioso per un popolo. Quando un popolo perde la sovranità monetaria e non ha più possibilità di battere moneta in proprio significa che è schiavo e non ha più la possibilità di uscire dalle crisi che si potevano, e che si potrebbero, prospettare, come è accaduto nell'ultimo periodo. Ritornando indietro, e facendo una riflessione sul contenuto e gli effetti del regio decreto 28 aprile del 1910, n. 204, vediamo che nel 1926 si creano dei rapporti fra Governo e Banca d'Italia e quindi nel giugno dello stesso 1926 cambiano i rapporti tra Governo, Banco di Napoli e Banco di Sicilia. Priviamo cioè queste due banche della possibilità di emettere carta moneta, con delle conseguenze che potevano allora essere disastrose e che oggi sono state disastrose per il Meridione.

Con questo atto di abnegazione il popolo meridionale dimostrava e dichiarava la propria fiducia a questa Banca d'Italia, che doveva emettere moneta a garanzia di tutti gli italiani e per dare benessere agli italiani. Per un determinato periodo, questa moneta che veniva emessa, di proprietà dello Stato, è stata utilizzata per il popolo italiano: è stata utilizzata, da parte dello Stato, per aiutare chi ne aveva necessità e bisogno, cioè i figli dei lavoratori. La moneta che veniva emessa è stata utilizzata anche a supporto della realizzazione delle grandi infra-

strutture. Questo periodo è durato dal 1936 fino al 1992, quando ha avuto luogo la privatizzazione della Banca d'Italia³.

A questo punto mi ricollego a quanto è stato detto poco fa dal relatore («nessuna privatizzazione»). La privatizzazione c'è stata nel 1992, cedendo i gioielli di Stato; conseguentemente si è privatizzata la Banca d'Italia⁴. La Banca d'Italia è stata privatizzata per il 95 per cento, mentre il 5 per cento è rimasto nelle mani dello Stato, è rimasto nelle mani del popolo. Cosa ha significato e cosa significa ciò? Quello che stiamo dicendo potrebbe significare quasi niente. Significa invece qualcosa di importante. Tutto ciò che è stato detto e che io ho detto fino a qualche minuto fa, parlando di sovranità monetaria, si trasforma in cosa? Si trasforma nella difficoltà del Paese ad affrontare le proprie esigenze. Sovranità monetaria: il popolo, che aveva diritto...

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Scilipoti.

SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Le chiedo qualche altro minuto, signor Presidente, per concludere la mia riflessione.

PRESIDENTE. Ha diritto a dieci minuti, senatore Scilipoti. Ha già chiesto di allegare il testo scritto del suo intervento.

SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Cercherò di concludere in due minuti. Ma cosa comporta per uno stato perdere la propria sovranità monetaria? Il Paese batte moneta, la carta moneta che viene stampata ha un costo reale e un

³ Preme evidenziare che il concetto di “truffa”, riportato in questo testo è ancor più rilevante e denso di significato alla luce della disamina storica sin qui condotta, e ancor di più se si specifica come la Banca d'Italia sia al tempo stesso realtà preposta al controllo di se stessa (“il controllore controlla se stesso”).

⁴ Ci si riferisce in questa sede, per completezza espositiva, anche ai cosiddetti “tassi di interesse uso piazza”: sino a prima dell’emanazione del decreto 385 del 1993, le banche applicavano dei tassi di interesse che venivano qualificati “uso piazza”, cioè tassi per i quali le banche autonomamente e arbitrariamente stabilivano il tasso di interesse. Sono stati previsti, con l’avvento del suddetto decreto, dei parametri cui necessariamente uniformarsi.

costo commerciale. Il costo reale è il costo tipografico e del colore; il costo commerciale invece è il costo stampigliato sulla banconota.

La differenza tra il costo stampigliato (costo commerciale) e il costo reale della tipografia per una banconota di 500 euro è pari a 499 euro. In altri termini, il costo reale di una banconota da 500 euro è pari ad 1 euro, mentre il suo costo commerciale, quando viene utilizzata, è di 500 euro. I 499 euro di differenza, che una volta venivano utilizzati dallo Stato per fare forte il Paese e per creare quelle infrastrutture di cui parlavamo qualche minuto fa, dal 1992 vanno a finire nelle tasche degli istituti di credito e delle banche. Concludo, signor Presidente: è l'ultimo minuto, e la ringrazio. Cosa significa ciò? Significa che 499 euro, che erano una volta dello Stato, oggi sono delle banche, cioè di coloro i quali in questi ultimi anni si sono comportati in modo maldestro nei confronti delle famiglie e delle piccole e medie imprese. Qualcuno dice che questo signoraggio non è vero ed è irreale. Invece è vero ed è reale, perchè questa differenza, che andrebbe iscritta nel bilancio della Banca d'Italia come attivo, viene iscritta come passivo. Quei 499 euro vengono cioè indicati come passivo, e invece andrebbero indicati come attivo: vengono indicati come uscite e invece sono entrate. Allora noi oggi - e concludo, signor Presidente - dovremmo affrontare un argomento molto più serio: non la privatizzazione definitiva della Banca d'Italia, ma il riacquisto della Banca d'Italia, per dare forza al Paese Italia, per uscire dalla crisi, per dare la possibilità alle piccole e medie imprese di essere sovvenzionate dallo Stato e per dare la possibilità ai cittadini di avere qualcosa...

PRESIDENTE. Concluda.

SCILIPOTI (FI-PdL XVII). ...che li possa far uscire dalle difficoltà che in questi giorni e in questi anni stanno attraversando. Concludo dicendo, signor Presidente...

PRESIDENTE. Lei ha già concluso.

SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Concludo, signor Presidente, sottolineando che oggi dovremmo essere chiamati a svolgere una riflessione forte: decidere non di svendere de-

finitivamente la Banca d'Italia, ma di riacquistare la Banca d'Italia da parte degli italiani. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, si deve abbandonare la Banca d'Italia in mano ai banchieri privati e creare immediatamente un nuovo istituto di credito nazionale, nell'interesse degli italiani.

(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

Testo integrale depositato a margine del mio intervento in aula, con allegata parte della documentazione comprovante la copiosa attività di denuncia da me posta in essere nel tempo, anche attraverso gli organi di stampa nazionale, rispetto a quella che io stesso definisco "Truffa legalizzata da parte del Parlamento". Tra gli allegati, si annovera inoltre la denuncia che ho presentato alla Procura della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli. Si precisa che analoga denuncia, seppur non depositata in atti al Senato, è stata presentata presso tutte le Procure d'Italia.

**SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA
161ª Seduta Assemblea - 8 gennaio 2014**

Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Scilipoti in sede di illustrazione della proposta QP1 sul disegno di legge n. 1188

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, allego il testo del mio intervento in quanto il tempo a mia disposizione non è sufficiente per una completa illustrazione.

La proposta del Ministro Saccomanni, riguardo alla conversione in legge del decreto legge n. 133 del 30 novembre 2013, per come risulta approvato, si appresta a divenire una inattesa, ma di certo programmata manna dal cielo a beneficio unico degli istituti di credito attuali azionisti della Banca d'Italia.

La frettolosa «privatizzazione» della Banca d'Italia non attraverso un normale iter previa discussione di un disegno di legge in Parlamento, bensì attraverso l'emanazione di un decreto legge, cioè un atto normativo di carattere provvisorio avente efficacia di legge, il quale, peraltro, dovrebbe essere adottato dal Governo soltanto nei casi di straordinaria necessità e urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione (e soggetto alla perdita di efficacia se non convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni) rappresenta, al contrario, un vero e proprio «colpo di Stato», oltre a presentare evidenti motivazioni di incostituzionalità.

Oltre a sottolineare la mancanza delle ragioni di necessità ed urgenza del provvedimento (che, si badi bene, costituiscono motivo evidente di incostituzionalità e che condurrebbero alla probabile censura della Corte Costituzionale), non sussiste motivazione alcuna per licenziare un testo con tempistiche così celeri, solo che si consideri che la Banca d'Italia ha funzioni di organo pubblico che ha l'obbligo di vigilare sugli istituti di credito (attualmente asfittici nella concessione del credito e nell'espletamento dei compiti istituzionali previsti dal decreto legislativo n. 385 del 1993), così che la salvaguardia del «sistema» costituisca, per i cittadini tutti, un vincolo al quale giuridicamente non ci si può, nè deve sottrarre.

A ciò si aggiunga che in passato è intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza n. 360/1996, che ha ritenuto incostituzionale l'inusitata prassi che aveva il Governo, nel caso di mancata conversione in legge del decreto legge entro il termine di sessanta giorni, di reiterare i decreti legge soltanto al fine di conservare in vita l'efficacia del provvedimento; la Corte concluse, tuttavia, ritenendo legittima la reiterazione del decreto legge soltanto se le motivazioni di urgenza fossero nuove e diverse rispetto a quelle che consentirono l'iniziale emissione del provvedimento. Tuttavia, il caso di Banca d'Italia costituisce l'esempio più errato in cui viene adottato il sistema del decreto legge, posto che la materia (delicata) necessita di tutto l'iter parlamentare ordinario, al

fine di consentire democraticamente agli esponenti di diverse aree di esprimere eventuali perplessità, al fine di pervenire al possibile «confezionamento» di un provvedimento effettivamente garantista. Vediamo i percorsi anomali dalla Banca d'Italia per favorire gli istituti bancari e danneggiare il popolo e l'Italia, creati dai banchieri con la complicità di alcuni politici.

La Banca d'Italia è notoriamente istituto di diritto pubblico, come stabilito anche dalla legge bancaria del 1936 e ribadito anche da una sentenza della Corte Suprema di Cassazione a sezioni unite (n. 16751 del 21 luglio 2006) che ha affermato che la Banca d'Italia: «non è una società per azioni di diritto privato, bensì un istituto di diritto pubblico secondo l'espressa indicazione dell'articolo 20 del R.D. del 12 marzo 1936 n. 375», e sebbene la proprietà può quindi essere di soggetti privati, la gestione ha però un ruolo pubblicistico, come compiti e poteri, e la cui privatizzazione, apparentemente volta a contenere le partecipazioni influenti, ed il cui pacchetto di maggioranza del 52,46 per cento è detenuto solo da due gruppi bancari (Unicredit e Intesa San Paolo), in realtà sottende la necessità dei partecipanti di fare cassa a discapito degli Italiani utenti creditizi. Il 29 gennaio 1992 viene emanata la legge n. 35 del 1992 (legge Carli-Amato) per la privatizzazione di istituti di credito ed enti pubblici e la consequenziale privatizzazione della Banca d'Italia (95 per cento - 5 per cento). Passano pochi giorni ed ecco un'altra data cruciale: il 7 febbraio 1992. In questa data viene varata la legge n. 82 con la quale il Ministro del Tesoro Guido Carli (già governatore della Banca d'Italia), attribuisce alla Banca d'Italia la «facoltà di variare il tasso ufficiale di sconto senza doverlo più concordare con il Tesoro». Ovvero, dal 1992, la Banca d'Italia, sotto il Governo Amato, decide autonomamente per lo Stato italiano il costo del denaro.

In altri termini con queste due leggi la Banca d'Italia è divenuta proprietà di banche private che decidevano da sole il costo del denaro sancendo così, definitivamente, il dominio della finanza privata sullo Stato.

A questo stato di cose seguirono poi i noti scandali bancari, (bond argentini, Cirio, Parmalat, scalata Unipol con il rinvio a giudizio del governatore di Banca d'Italia Fazio, ecc.) con grande danno per migliaia di risparmiatori. È mai possibile che il ministro Carli, ex governatore della Banca d'Italia, non si sia accorto di tutto ciò?

Ed ancora, è mai possibile che i politici, i ministri del Tesoro e i governatori non si siano accorti di questa anomalia?

Sebbene non vi sia stata alcuna risposta agli interrogativi sopra esposti, comunque, si accorsero della suddetta, evidente, anomalia alcuni cittadini, i quali, pertanto, citarono immediatamente in giudizio la Banca d'Italia e molti altri istituti bancari.

Con riferimento, poi, alla grave problematica di quegli anni circa l'usura bancaria applicata dalle banche, meritano sicuramente di essere segnalate anche le innumerevoli denunce presentate il 20 dicembre 2010 presso le varie procure d'Italia a mia firma, in qualità di Presidente del Forum Nazionale Antiusura Bancaria, nonché la lettera da me inviata ai Presidenti dei tribunali civili in tutta Italia, come da copie che si allegano al presente intervento (vedi allegati 1 e 2).

Ebbene, con successiva sentenza n. 2978 del 26 settembre 2005, la stessa Banca d'Italia venne condannata da un giudice di Lecce a restituire ad un cittadino (l'attore) la somma di euro 87,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla sottrazione del reddito monetario.

Nella sentenza veniva, peraltro, sottolineato come la Banca d'Italia, solo nel periodo 1996-2003, si fosse appropriata indebitamente di una somma pari a 5 miliardi di euro a danno dei cittadini. In altri termini si ribadiva nella consulenza tecnica d'ufficio allegata alla sentenza, come la Banca d'Italia fosse in realtà un ente privato strutturato come una società per azioni a cui era affidata, in regime di monopolio, la funzione statale di emissione della carta moneta, senza controlli da parte dello Stato e come, pur avendo il compito di vigilare sulle altre banche, la Banca d'Italia fosse in realtà di proprietà e

venisse controllata dagli stessi istituti che avrebbe dovuto controllare, precisando che dal 1992 un gruppo di banche private decideva ormai autonomamente per lo Stato italiano il costo del denaro. In altri termini la sentenza mise in evidenza come lo Stato, delegato dal popolo ad esercitare la funzione sovrana di politica monetaria, dal 1992 l'avesse ceduta a soggetti diversi dallo Stato: prima alla Banca d'Italia (di proprietà al 95 per cento di privati), quindi alla BCE (soggetto privato, sovranazionale ed extraterritoriale). Così facendo lo «Stato» violò però due articoli fondamentali della nostra Carta Costituzionale: l'articolo 1 che al secondo comma recita: «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione» e l'articolo 11 che recita: «L'Italia [...] consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».

Si comprende perfettamente perchè la sentenza fu, quindi, estremamente importante e, per taluni versi, anche estremamente pericolosa, visto che ai politici che illegittimamente concessero la sovranità monetaria prima alla Banca d'Italia e poi alla BCE potevano essere contestati i reati di cui agli articoli: 241 codice penale (“Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato, è punito con l'ergastolo”) e 283 codice penale (“Chiunque commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato, o la forma del Governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni”).

I politici, infatti, hanno ceduto un potere indipendente e sovrano ad un organismo privato e, per quanto riguarda la BCE, anche esterno allo Stato. Il pericolo c'è ma la paura di un possibile rinvio a giudizio per questi gravi reati dura poco.

Stranamente, a soli 5 mesi dalla sentenza che condanna-

va la Banca d'Italia, nell'ultima riunione utile prima dello scioglimento delle Camere in vista delle elezioni, con la legge 24 febbraio 2006 n. 85, dal titolo: «Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione», vennero modificati proprio gli articoli 241 (attentati contro l'indipendenza, l'integrità e l'unità dello Stato) e 283 (attentato contro la Costituzione dello Stato).

Cosa cambiava in realtà con queste modifiche?

Semplicemente che i reati di attentato diventavano punibili «solo se si compivano atti violenti», mentre se, invece, «si attentava alla Costituzione, semplicemente abusando di un potere pubblico, non si commetteva più reato». I politici, dunque, non solo erano salvi per quanto concerneva il passato ma, da quel momento in poi, potevano abusare del loro potere pubblico violando la Costituzione senza più rischiare assolutamente nulla. Tant'è che pochi mesi dopo questa modifica usciva, infatti, la sentenza 16751/2006 della Cassazione a sezioni unite che accoglieva il ricorso di Banca d'Italia verso la succitata sentenza del giudice di Lecce. Nelle motivazioni, testualmente, si leggeva: «Al giudice non compete sindacare il modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane, tra le quali sono indiscutibilmente comprese quelle di politica monetaria, di adesione a trattati internazionali e di partecipazione ad organismi sovranazionali: funzioni in rapporto alle quali non è dato configurare una situazione di interesse protetto a che gli atti in cui esse si manifestano assumano o non assumano un determinato contenuto».

In altri termini, il giudice non poteva sindacare come lo Stato esercitasse le sue funzioni sovrane, neanche quando queste arrecavano un danno al cittadino. Privo di difese, al cittadino italiano restava un'ultima flebile speranza: aggrapparsi alla violazione dell'articolo 3 dello Statuto della Banca d'Italia. Ma poteva farlo? Assolutamente no, perchè anche l'articolo 3 dello Statuto, ovviamente, venne modificato nel dicembre del 2006, come vedremo più dettagliatamente in seguito.

La Banca d'Italia si è valorizzata accumulando un in-

gente patrimonio, prima col signoraggio fino a quando è stata Banca Centrale Italiana, attraverso remissione della carta moneta (si badi bene la truffa non è solo rappresentata dalla moneta cartacea ma anche dalla moneta elettronica creata dal nulla), e poi continuando a gestire le riserve bancarie a discapito degli italiani che dalle banche hanno subito da sempre una progressiva diminuzione di remunerazione dei depositi ed un costante aumento del costo complessivo del credito con un differenziale rispetto al reale costo del denaro (TUR - Tasso ufficiale di riferimento BCE) che oggi è il più elevato dall'entrata in vigore della Legge n. 108 del 1996.

La Banca d'Italia, dall'entrata in vigore della legge antiusura (n. 108 del 1996), grazie al mandato legislativo di disciplinare le modalità applicative di detta legge con il compito di approntare le istruzioni per la rilevazione dei tassi medi e codificare le categorie creditizie di riferimento, ha costantemente violato detta legge per favorire il progressivo aumento degli oneri usurari addossati dalle banche alla clientela.

Solo una Banca d'Italia «sottomessa» ai padroni avrebbe potuto disapplicare la legge antiusura per favorire i suoi «partecipanti».

Agli Atti del Senato della XV legislatura vi è prova, con il disegno di legge n. 1123, a firma dei senatori Ciccanti, Ruggeri, Monacelli ed altri, che nei primi otto anni di vigenza della legge n. 108 del 1998, grazie alle illegittime istruzioni emanate dalla Banca d'Italia (ritenute tali dalla Corte di Cassazione, II Sez. Penale, n. 46669 del 190E120E2011, alle pagine 16 e 17) in tema di commissioni di massimo scoperto (CMS), queste nei bilanci bancari si sono triplicate in termini di incidenza rispetto agli interessi passando dal 4,48 per cento del 1997 al 13,50 per cento nel 2005. In merito, nonostante la cristallina chiarezza della legge antiusura e il novellato articolo 644 del c.p., secondo cui anche le CMS concorrono alla determinazione del tasso usurario, la Banca d'Italia gestita da istituti privati in violazione di un consacrato principio legislativo ha istruito le Banche a non tenere in

debito conto. Per tale ragione i preposti della Banca d'Italia andrebbero messi sotto inchiesta per favoreggiamento e concorso all'attività USURARIA.

Ora, il suo patrimonio non può essere devoluto a beneficio delle Banche corree, ma va devoluto alla clientela USURATA, in poche parole va restituito alle imprese e alle famiglie USURATE. Alle banche partecipanti va tolto il diritto di voto per la nomina dei consiglieri affinché non si inneschino possibili conflitti di interesse. A carico del Governatore e membri del Direttorio vanno insprite le pene in caso di emanazione di istruzioni illegittime e difformi dalle prescrizioni normative.

Il problema della «ricapitalizzazione» delle banche va affrontato e risolto con risorse che le stesse banche debbono produrre, determinando condizioni di ripresa dell'economia e conseguente miglioramento della redditività bancaria.

Per le banche in difficoltà o bisognose di capitale e risorse la fonte di copertura deve essere il Tesoro, con le speciali obbligazioni trasformabili in capitale in caso di mancato rimborso. Per queste obbligazioni andrebbe ridotto il tasso di interesse a carico della banca bisognosa, al pari del tasso gravante sui titoli pubblici per le stesse durate.

Ma quanto sopra riferito andrebbe applicato alle istituende banche di commercio pubblico, dovremmo pertanto legiferare immediatamente, affinché si differenzino le banche di commercio pubblico dalle banche di investimento pubblico (attività che precedentemente alla riforma del sistema bancario non potevano essere svolte dallo stesso soggetto giuridico).

Pertanto, le banche di commercio pubblico dovrebbero essere garantite dallo Stato ed essere esclusivamente dedite alla concessione di credito alle imprese ed alle famiglie, mentre le banche d'affari, senza garanzia dello Stato, dovrebbero occuparsi esclusivamente dell'attività finanziaria.

Non v'è chi non veda nella possibile conversione di tale decreto legge un immenso regalo per le banche, non certo un regalo per il popolo italiano, poiché:

1. La Banca d'Italia - istituto di diritto pubblico, banca centrale della Repubblica Italiana ed autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico ex art. 6 del Regolamento UE - benché indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze, non gode assolutamente della necessaria autonomia correlata alle reali finalità del nostro Stato, che l'ha delegata a rappresentarlo e tutelarlo, avendo questa a sua volta delegato ogni potere decisionale alla BCE.

2. L'autorizzazione ad aumentare il suo capitale sociale a 7,5 miliardi con l'utilizzo delle riserve statutarie e ad emettere quote nominative di partecipazione da euro 20.000 ciascuna, con l'obbligo di mantenere quote di capitale non superiori al 5 per cento, costituirà un inatteso, ma certamente programmato, ulteriore grande regalo del governo alle banche partecipanti alla attuale maggioranza del capitale sociale, Intesa San Paolo e Unicredit, detentrici rispettivamente del 30 per cento circa e del 22 per cento circa delle quote dell'istituto centrale.

3. Con la cessione delle quote eccedenti il 5 per cento del capitale detenuto, Intesa Sanpaolo incasserà da banche ed enti che le acquisiranno l'importo di circa euro 2.276.250.000,00, mentre Unicredit circa euro 1.658.250.000,00, rimanendo altresì socie col 5 per cento di quote azionarie, rivalutate per ognuna a euro 375.000.000 con un incremento patrimoniale di circa euro 2.651.250.000,00 per Intesa San Paolo e di circa euro 2.044.000.000,00 per Unicredit.

4. Regalo autentico che va ad aggiungersi alla acquisizione a titolo gratuito delle rispettive partecipazioni nell'Istituto Centrale, quando nel 1992 il governo Amato-Carli, insieme a Mario Draghi, attuò la privatizzazione degli istituti di diritto pubblico, senza pretendere la restituzione delle quote della Banca d'Italia all'allora Ministero del Tesoro. Fu in seguito anche a quanto stabilito, sia dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione a sezioni unite

(n. 16751/2006), la quale affermava che la Banca d'Italia era un istituto di diritto pubblico (secondo l'espressa indicazione data dall'articolo 20 del R.D. del 12 marzo 1936 n. 375), sia dalla sentenza n. 2978 del 26 settembre 2005 che condannò la Banca d'Italia a restituire ad un cittadino (l'attore) la somma di euro 87,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla sottrazione del reddito monetario, che il Governo Prodi, successivamente, con D.P.R. del 12 dicembre 2006, fu portato a modificare l'articolo 3 dello Statuto dell'istituto che così recitava: «In ogni caso dovrà essere assicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della Banca da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici». Tale decreto fu firmato dal Presidente del Consiglio Romano Prodi, dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e dal ministro dell'economia Tommaso Padoa Schioppa. Infatti, con questa modifica, fu eliminata l'ultima norma che prevedeva la presenza dello Stato in Bankitalia. Si precisa, inoltre, che fu il Governo Berlusconi che nel 2005 tentò di sistemare le cose, prevedendo con la legge n. 262 di trasferire agli enti pubblici le quote di capitale della Banca centrale, eliminando entro il 31 dicembre 2008 i soggetti privati dell'azionariato e ripubblicizzando Bankitalia. Purtroppo queste disposizioni sono rimaste carta bianca, tant'è che le banche private hanno pienamente mantenuto il possesso di via Nazionale.

5. Oggi, con l'ampliamento dei soggetti autorizzati a detenere quote che, oltre alle banche, potranno essere fondazioni, assicurazioni, enti e istituti di previdenza, inclusi i fondi pensione europei; con un tetto massimo dei dividendi distribuibili agli azionisti pari al 6 per cento del capitale (pari ad un introito annuo di 450 milioni di euro); con l'autorizzazione, per le banche partecipanti, ad includere nei loro bilanci la rivalutazione delle quote di capitale della Banca d'Italia, prevedendo il limite massimo del 5 per cento di capitale detenibile da ciascun partecipante, la Banca d'Italia si trasforma de facto in una public com-

pany, ovvero in una società ad azionariato diffuso. Tale formula non garantisce assolutamente la sua indipendenza. Inoltre, la libera circolazione delle quote sul mercato può risultare addirittura pericolosa poichè il limite massimo del 5 per cento del capitale detenibile da ciascun partecipante non impedisce che si creino alleanze tra azionisti capaci di controllare la maggioranza dell'istituto, azionisti che sono poi i medesimi soggetti che la Banca centrale è chiamata a vigilare.

Diverranno altresì possibili i patti di sindacato tra azionisti italiani e tra italiani e stranieri che condizioneranno l'attuazione dei poteri decisionali nell'interesse dello Stato, e limiteranno inevitabilmente l'autonomia decisionale della Banca d'Italia.

6. Infine, autorizzare soggetti europei a detenere quote di capitale apre al possibile rischio che la proprietà della Banca d'Italia, ora di banche private, usurpatrici del signoraggio, possa diventare straniera. Si innescherebbe così il primo caso al mondo di una banca centrale detenuta da una maggioranza di diversa nazionalità che beneficerà dei redditi conseguiti dalla Banca d'Italia, sia per il signoraggio primario, che per le emissioni di nuova moneta, oltre che sulle attività di compravendita titoli e gestione riserve. È appena il caso di evidenziare che con una maggioranza estera della Banca d'Italia, il nostro Stato si ritroverebbe alla stregua di un terzo estraneo e finirebbe per non contare più nulla sia in seno alla BCE che in sede di Unione Bancaria Europea, sorvegliata dalla BCE, mentre la politica italiana del credito sarebbe gestita dall'estero, tenuto conto che con le nuove disposizioni non si potrà in alcun modo vietare ai soggetti extraeuropei di entrare indirettamente nel capitale di Bankitalia attraverso partecipazioni in istituti bancari europei.

7. L'operazione caldeggiata dal Ministro Saccomanni, mentre per gli organi istituzionali del nostro Stato e delle piccole banche italiane costituirà un ingente esborso di liquidità, come ribadito a beneficio dei due richiama-

ti istituti di credito detentori del capitale di maggioranza, che potrà rasentare i 5 miliardi di euro, la plusvalenza sulle quote delle singole banche consentirà per le casse dell'erario un introito massimo complessivo non superiore a 1,5 miliardi di euro. Inoltre, la rivalutazione delle quote rafforzerà la patrimonializzazione delle banche detentrici di quote azionarie, che rivaluteranno dal punto di vista contabile il loro patrimonio, senza l'apporto di capitali freschi come vorrebbe la normativa europea.

8. Se ne deduce che lo Stato, per incassare forse poco più di un miliardo di euro, svenderà l'istituto di via Nazionale con i corposi dividendi alle banche, senza bisogno di chiarezza preventiva, poichè risulta evidente che gli esperti preposti non hanno contezza né di cosa sia di proprietà della Banca Centrale Italiana e né di tutte le cose in semplice gestione alla stessa, né, infine, delle ingenti somme che sarebbero costretti a sborsare Stato e Regione nel caso decidessero di volere entrare nel capitale della Banca d'Italia, le cui quote, si ribadisce, non sono mai state oggetto di cessione remunerata, ma di un semplice passaggio di mano a seguito della trasformazione delle banche di diritto pubblico in SpA speculative, così che banche e società attuali detentrici delle quote sin dal 1993 hanno incassato utili, dividendi e signoraggio primario a danno dei cittadini italiani. Infatti, se analizziamo attentamente il sistema monetario, così come attualmente concepito, noteremo che rispetto al passato, dove il valore del denaro era determinato dal materiale effettivamente utilizzato per coniare le monete, solitamente «oro» ed «argento», metalli riconosciuti come «preziosi», oggi il valore del denaro è rappresentato dal valore nominale stampigliato sulla banconota o sulla moneta, a prescindere dall'effettivo costo affrontato per stamparla.

La rottura di tale legame tra valore materiale e valore nominale è avvenuta nel 1971, con il definitivo superamento degli accordi di Bretton Woods, e ha rappresentato

un'operazione estremamente diabolica. Si tenga conto, infatti, che quando il Governo Italiano per far quadrare un bilancio chiede un prestito (es. euro 500) alla BCE (non potendolo emettere personalmente), quest'ultima, dopo le dovute rassicurazioni sulla restituzione del prestito, lo concede applicando un tasso di interesse pari al 2 per cento. Successivamente, la BCE stamperà la banconota di euro 500,00 con un ulteriore aggravio dovuto ai costi di manodopera e ai costi di produzione (es. di circa 1 euro). Ebbene, trattandosi di un ente privato, ci si aspetterebbe che la BCE venda la banconota all'Italia ad un prezzo ottenuto dalla somma dei costi di manodopera e dei costi di produzione, più un lecito ricarico di guadagno (es. euro 1 + 1 = euro 2). Invece, cosa fa la BCE?

Provvede ad iscrivere nelle voci in uscita del suo bilancio non i costi di manodopera e produzione (es. euro 1), ma direttamente il valore nominale stampato sulla banconota (es. euro 500), mentre iscrive nelle voci in entrata del suo bilancio direttamente la somma dell'importo nominale stampato sulla banconota oltre ai costi di manodopera e produzione ed al guadagno ottenuto (es. euro 502,00) quando, invece, avrebbe dovuto provvedere ad iscrivere come entrata soltanto la somma dei costi di manodopera e produzione ed il guadagno ottenuto. Questo significa che i banchieri, a fronte di una banconota costata pochi euro (es. euro 1), guadagneranno la bellezza di euro 499, mentre l'Italia si indebiterà interamente per il valore nominale della banconota invece che per il solo valore materiale.

Cosa comporta tutto ciò? Che l'Italia sarà costretta a recuperare attraverso lo strumento delle tasse il suo indebitamento pubblico. Una vera e propria «truffa», non c'è che dire.

Cosa fare allora per il rilancio dell'economia del nostro Paese?

Certamente abbandonare il proposito del popolo italiano di conversione in legge di questo decreto ed ipotizzare la denuncia politica per alto tradimento dello Stato di coloro i quali in passato hanno creato i presupposti per la

perdita della sovranità popolare, come era prevista nella Carta Costituzionale, nonché degli attuali governanti che hanno proposto il suddetto decreto legge che sancirà definitivamente la perdita della Banca d'Italia.

L'alternativa utile alla ripresa dell'economia e al ripristino del ruolo di quarta potenza industriale detenuto dal nostro Paese ci imporrebbe come «primo passo» quello di espropriare le banche e le società detentrici delle quote della Banca d'Italia, considerato che dal 1993 si sono ritrovate azioniste dell'istituto centrale a titolo gratuito.

Operazione ineludibile poiché gli azionisti attuali non hanno mai sborsato alcunchè per l'acquisto delle azioni o quote di capitale. Di contro, in tutti questi anni gli azionisti hanno beneficiato del signoraggio primario, per la differenza tra costo di produzione delle banconote e valore indotto attribuito alle stesse, signoraggio derivato da autentico falso in bilancio, poiché la Banca d'Italia, per consuetudine, ha sempre iscritto al passivo le erogazioni ricevute dalla BCE in quanto partner, attestandole come debito contratto da restituire mentre, in quanto emissioni programmate per equilibrare l'economia dei paesi partner, non costituiscono per i medesimi l'assunzione di debito da riportare al passivo, come risultano sempre annotate, quale evasione fiscale a beneficio degli azionisti dell'Istituto e a danno dei cittadini contribuenti e dal ricavo da allocazione della moneta emessa.

Il «secondo passo» per conseguire l'obiettivo di rilancio dell'economia dovrà essere quello della nazionalizzazione della Banca d'Italia, unica e non più rinviabile soluzione per farla assurgere al ruolo a cui sono preposte le banche centrali in ogni Paese civile produttore di ricchezza, con delega alla emissione della moneta e alla sua distribuzione alle banche, unico modo per farle assumere il giusto ruolo di sorvegliante dei meccanismi di vigilanza e rispetto delle finalità istituzionali delle banche, che dovranno abbandonare i loro ruoli meramente speculativi per assumere invece quello di partner di imprese per il rilancio dell'economia.

Quali sono allora gli strumenti praticabili per abbattere il debito pubblico e rendere più forte la nostra moneta?

Senza uscire dalla BCE, la soluzione praticabile potrebbe essere quella di restituire la sovranità monetaria allo Stato e attraverso una legge di detto Stato abilitare la Banca d'Italia alla emissione di moneta complementare - che potrebbe essere l'agognata lira - con rapporto di cambio 1 euro = 2.000, da utilizzarsi solo nei confini del nostro Paese per tutti gli scambi, ripristinando così la storica lira che ha fatto dell'Italia la quarta potenza industriale del mondo. Un nuovo conio emesso da un autentico istituto centrale dello Stato, rapportato alle esigenze di cassa di esso Stato, ogni qualvolta si dovranno realizzare infrastrutture, lavori pubblici, restauri di edifici pubblici, ricostruzione di aree disastrose da terremoti e cedimenti del terreno e per ogni altra calamità ed attività di interesse pubblico e finalità sociale.

In alternativa, un'ulteriore soluzione potrebbe essere quella di stampare una nuova moneta transnazionale, non certo abbandonando l'Unione Europea e quindi il Trattato di Schengen. Peraltro, come già precedentemente da me illustrato in diversi convegni, all'interno del trattato è prevista espressamente la facoltà di deroga alla moneta unica per situazioni eccezionali e, considerato il momento più che eccezionale, con l'unione dell'Italia con altri Paesi Europei quali Portogallo, Spagna e Grecia, si raggiungerebbe una popolazione di circa 120 milioni di abitanti, con un PIL complessivo di circa 3.200 miliardi di dollari, dando vita ad una moneta transnazionale e, quindi, ad una vera scossa non soltanto alla nostra economia, ma a tutta quella dell'Eurozona. Soltanto così facendo, la responsabilità politica ed economica tornerà a capo di ogni Stato singolo, come ricordava anche l'ex ministro Giuseppe Guarino e, soprattutto, renderebbe i nostri prodotti più appetibili, aumentandone l'esportazione. La finalità di tale manovra avrebbe come conseguenza il blocco del debito pubblico, la riduzione delle tasse, un equo accesso al credito per imprese e famiglie, un rilancio occupazionale e la promozione di un reddito da cittadinanza. In conclusione la crisi

creata dalle grandi manovre speculative dei principali gruppi finanziari mondiali potrà debellarsi soltanto attuando queste misure, oltre che diminuendo l'IVA al 10 per cento e ripristinando la libera circolazione della nuova moneta costituenda all'interno dei vari Paesi Europei attualmente in difficoltà. Quello che oggi potrebbe verificarsi, se non venisse impedito, sarebbe un fatto di una gravità e di una violenza inaudita, perchè si certificherebbe definitivamente la privatizzazione della Banca d'Italia; si metterebbe, così, la parola fine alla possibilità per l'Italia di riavere in futuro una banca sovrana.

Non ultimo, si deve sottolineare ancora il comportamento gravemente scorretto sulla rivalutazione del capitale della Banca d'Italia contenuto nel decreto. Infatti, il valore inserito nel decreto di rivalutazione del capitale della Banca d'Italia pari a 7,5 miliardi è assolutamente risibile e non in linea con i calcoli corretti che stimerebbero, invece, la valutazione del capitale della nostra banca centrale fino a circa 30 miliardi di euro. Si precisa che nel procedere alla determinazione del capitale si parte dai dividendi distribuiti dalla Banca nel 2012, in percentuale sul capitale a bilancio (euro 156.000,00), valore che risale al 1936. Se solo si fosse applicata poi la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oggi quel capitale varrebbe circa 320 milioni.

In pratica, la Banca d'Italia è e deve restare patrimonio degli italiani e non delle banche che, dalla gestione Fazio in poi, ne hanno condizionato l'attività di vigilanza inducendola ad emanare circolari per garantire l'impunità a fronte di pattuizioni e pretese USURARIE, come la recente cronaca e la giurisprudenza della magistratura di ogni grado stanno a testimoniare, senza più dubbi.

Chiedo, pertanto, che il Governo abbandoni il proposito di sottoporre a conversione un decreto legge che, da un lato, contiene norme sulla Banca d'Italia, recanti disposizioni di carattere ordinamentale della stessa, che risultano del tutto disomogenee ed estranee rispetto alle misure fiscali dell'IMU, per il quale era stato inizialmente previsto, dall'altro, non prevede altresì una tempistica del provve-

dimento supportato dai requisiti «di straordinaria necessità ed urgenza», così come previsto per i decreti legge, per modificare eventualmente i criteri di funzionamento della Banca d'Italia in modo confacente (e conferente), travalicando quelli che sono, al contrario, i normali iter parlamentari previsti per i disegni di legge.

I documenti allegati al testo integrale del mio intervento risultano di pregnante significato anche per la valenza probatoria del cosiddetto “fenomeno” in virtù del quale la Banca d'Italia riveste al tempo stesso il duplice ruolo di “controllore e controllato”.

Allegati al testo integrale dell'intervento del senatore Scilipoti

ALLEGATO 1

FORUM NAZIONALE



ANTIUSURA BANCARIA
TUTELA CONSUMATORI e CONTRIBUENTI

Presidente On.le Dott. Domenico Scilipoti

Roma, 21.11.2010

Al Sig. Presidente
del Tribunale Civile di

Chiarissimo Sig. Presidente,
nella mia qualità di Parlamentare e di Presidente del Forum Nazionale Antiusura Bancaria, ritengo opportuno segnalare alla Sua attenzione un noto fenomeno che sta assumendo dimensioni di rilevante allarme sociale per il nostro Paese: le facili concessioni alle Banche di Decreti Ingiuntivi per somme, certificate come certe e liquide ai sensi dell'art. 50 del T.U.B. - D.Lgs. 385/93-, che, sovente invece, secondo la numerosa giurisprudenza di merito consolidata, evidenziano una infinità di casi in cui la banca anziché creditrice viene accertata e dichiarata debitrice.

In considerazione delle cause e degli effetti conseguenti l'emissione dei decreti ingiuntivi, che appena rilevati dal sistema bancario portano alla revoca d'imperio degli affidamenti in corso e addirittura al blocco della operatività bancaria, insieme al Comitato Legislativo del Forum Antiusura Bancaria, abbiamo predisposto ed ho depositato in data 3 giugno 2010 la proposta di legge n. 3523 per la modifica dell'art. 50 del T.U.B. D.lgs. 385/93.

Il principio ispiratore della menzionata proposta legislativa è correlato alla frequente non veridicità delle attestazioni emesse dai dirigenti bancari sulla entità e certezza del credito riportato nelle scritture contabili.

Com'è noto, difatti, la legge 154/92, artt. 4 e 5, sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel successivo D.Lgs. 385/93, art. 117, (Testo Unico Bancario), ha reso "...nulle e considerate non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse...".

Per effetto della citata norma, tutte le Banche, avrebbero dovuto far rinegoziare i contratti con clausola indeterminata, ancora in corso, e per i nuovi rapporti stipulare contratti con l'indicazione esatta e puntuale, sia del tasso di interesse, che degli altri costi applicati.¹

Di contro, dalle risultanze dei procedimenti giudiziari instaurati per il recupero dei c.d. interessi *ultralegati*, è emerso il dato inequivocabile secondo cui la totalità degli Istituti di Credito non si è mai uniformata alle statuizioni del T.U.B. che sanciscono la nullità degli interessi "con rinvio agli usi su piazza", nemmeno successivamente all'entrata in vigore dell'art. 117 del TUB.

E' sufficiente questo dato per affermare che le dichiarazioni di saldaconto creditizi rilasciate dai Dirigenti delle Banche, nella maggior parte dei casi, non rispondono né a veridicità normativa e né a certezza contabile, di contro invece, i predetti saldaconto per molti

¹ (senza trascurare che gli interessi corrisposti sono costituiti da due componenti, ovvero dal T.U.R. che è il Tasso Ufficiale di Riferimento Europeo a cui anche il nostro paese è vincolato e dallo Spread che costituisce la remuneratività per la banca, motivi che impongono ad ogni variazione del TUR in aumento o diminuzione, una identica variabilità della medesima percentuale anche per lo Spread).

FORUM NAZIONALE



giudicanti sono considerati esaustivi anche agli effetti della concessione della provvisoria esecutività del decreto.

Pur nell'ambito di tale diffusa consuetudine, va sottolineata inoltre la altrettanto diffusa pratica, a dir poco scorretta, secondo cui le banche continuano a ricorrere ed ottengono decreti ingiuntivi, il più delle volte muniti di clausola di provvisoria esecuzione, fondati su meri "saldacanti" privi di ogni allegazione contabile e dimostrativa delle reali ragioni che impongono tale clausola foriera di ipoteche giudiziali ancor prima dell'accertamento della fondatezza delle ragioni di credito.

Invero, ad avviso dei Componenti la Commissione Legislativa del Forum, soltanto l'estratto conto che indichi le singole partite che hanno concorso a formare il saldo costituisce prova del credito della banca, e può consentire al correntista di effettuare un dettagliato esame agli effetti di eventuali specifiche contestazioni. Motivo per il quale l'estratto conto deve riportare sino alla data di chiusura tutte le operazioni a credito e a debito ricadenti nell'arco di tempo considerato, gli interessi, le C.M.S., le spese e le ritenute fiscali.

Per le su esposte considerazioni mi appello alla Sua sensibilità umana e giuridica affinché voglia far conoscere le considerazioni del Forum Antisura Bancaria e la mia iniziativa mirante a modificare dell'art. 50 del T.U.B. al fine di arginare il fenomeno delle facili concessioni di provvisoria esecutività dei decreti ingiuntivi in assenza di chiara ed inequivocabile documentazione giustificativa, sia del credito, che delle esigenze cautelari meglio precisate al comma primo dell'art. 642 c.p.c., mentre con riferimento agli effetti del secondo comma, previa imposizione di idonea cauzione.

La concessione della provvisoria esecuzione ai Decreti Ingiuntivi, senza la sussistenza dei presupposti reali dettati dal codice, diviene una sorta di "condanna a morte" del "presunto" debitore in quanto, ove concessa costituisce diritto inamovibile fino a sentenza di merito, con la ineludibile conseguenza che le trascrizioni pregiudizievoli poste sui patrimoni di imprenditori, aziende e fidejussori, non sono suscettibili di essere cancellate fino a sentenza di merito passata in giudicato.

Grato per la cortese attenzione che vorrà riservare al contenuto della presente, sono certo che, con la Sua sensibilità, imparzialità e professionalità, ben comprenderà il grave danno arrecato non solo ai singoli cittadini ma all'intera economia nazionale, alle imprese, ai lavoratori, alle famiglie, a tutti noi e ai nostri figli, ragion per cui tutti siamo e dobbiamo sentirci responsabili al fine di evitare che si ripetano le sofferenze e i pregiudizi sopra accennati.

Riservandomi di tenerLa aggiornata sulle attività del Forum, sull'esito delle mie iniziative legislative e sulle interrogazioni parlamentari correlate agli abusi e alle inefficienze del sistema bancario, La saluto con deferente stima e cordialità.

On.le Dott. Domenico Scilipoti

Allegati: 1) Interrogazione n. 4-08995 del 12.10.2010; 2) proposta di modifica dell'art. 50 T.u.b.; 3) considerazioni sui privilegi del sistema bancario.

ALLEGATO 2

Ministero della Giustizia
Tociera Generale della Repubblica di NAPOLI
ENTRATA - 20/12/2010 11:16 - 0012146

FORUM NAZIONALE



ANTIUSURA BANCARIA
TUTELA CONSUMATORI e CONTRIBUENTI

Presidente On.le Dott. Domenico Scilipoti

PROCURA GENERALE - NAPOLI
UFF./Sec. *20 DIC 2010*
Napoli, *20 DIC 2010*
L. Scilipoti

Procura Generale della Repubblica Napoli
Ufficio Affari Psuoli
P. R. V. B. N. U. T. A.
22 DIC 2010
PROT. N. *178*

ILLUSTRISSIMO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Presso la Corte D'Appello di Napoli

Il sottoscritto On. Dott. Domenico Scilipoti, nato il 26.08.1957 a Barcellona Pozzo di Gotto e residente in Terme Vigliatore (ME) alla Via Nazionale, 279, sia nella qualità di **Parlamentare della Repubblica Italiana**, sia quale **Presidente Nazionale del Forum Antiusura Bancaria, Tutela Consumatori e Contribuenti**,

ESPONE e DENUNCIA

quanto segue.

PRODROMI

La legge 154/92, articoli 4 e 5, sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel successivo precitato Testo Unico Bancario, ha reso "... *nulle e considerate non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse ...*", disponendo che i contratti bancari, debbono "...*indicare il tasso di interesse ed ogni prezzo e condizioni praticati...*".

Il Testo Unico Bancario del 1993, sconosciuto alla sterminata massa di correntisti, ma non alle Banche, ha regolato, in maniera oltremodo chiara ed insuscettiva di equivoci sul punto, le modalità con le quali le Banche avrebbero dovuto provvedere alla sostituzione dei tassi di interesse fino ad allora applicati e facenti riferimento alle condizioni praticate usualmente sulla piazza, c.d. "uso piazza".

Per effetto delle indicate norme, tutte le Banche avrebbero dovuto compilare la rinegoziazione dei precedenti contratti indeterminati ed ancora in atto (si confronti l'articolo 161 comma sesto del TUB), e, per i nuovi rapporti,



avrebbero dovuto stipulare contratti con l'indicazione esatta e puntuale, sia degli interessi che degli altri costi applicati.

Ciò avrebbe comportato la restituzione, in favore dei correntisti, dei maggiori interessi (cosiddetti *ultralegali*) - con tutte le spese e commissioni non espressamente pattuite in forma scritta - applicati fino all'entrata in vigore della Legge 154/92, corrispondenti a svariati miliardi di Euro, che dovevano gravare sui bilanci delle Banche stesse. 2)

Alla luce delle risultanze emerse nei procedimenti giudiziari civili, instaurati al fine del recupero degli *interessi ultra legem* e di opposizione alle azioni monitorie inopinatamente promosse dagli Istituti bancari, emerge in maniera evidente come la pressoché totalità degli Istituti di Credito non si è MAI uniformata alle statuizioni del TUB, che sanciscono, come detto, la nullità degli interessi "uso piazza".

Calcolando i rischi ed i guadagni, appare evidente come la scelta delle Banche, di non uniformarsi ai precetti indicati dal TUB, ha comportato, da un lato, l'appropriazione in proprio favore di ingenti capitali, per miliardi di Euro, dall'altro, l'instaurarsi di contenziosi civili che, qualora tempestivamente proposti, hanno comportato e comportano un irrilevante obbligo risarcitorio in capo agli Istituti stessi.

Appare di elementare comprensione il fatto che, a fronte di tale deduzione, alle Banche sia convenuto non applicare la legge, e tanto hanno fatto consapevolmente, in danno soprattutto dei consumatori e delle piccole e medie imprese, con ripercussioni sull'intera economia nazionale, allo scopo evidente di conseguire immensi profitti.

La metodica impiegata dalle Banche aderenti all'ABI, in attuazione di un verosimile accordo che li ha visti applicare le medesime procedure illecite, per ottenere il massimo profitto in danno dei propri correntisti è stata duplice:

- 1) Da una parte eludendo semplicemente le norme bancarie del '92 e del '93, ed appropriandosi indebitamente, come detto, di miliardi di Euro;
- 2) Dall'altra, per tacitare le proteste degli utenti, hanno utilizzato come mezzo di pressione i privilegi normativi che detengono in forma esclusiva:



5

a) hanno utilizzato l'istituto della segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, che è stato invero creato per il raggiungimento di un interesse pubblico volto a consentire agli Istituti bancari di valutare la solvibilità dei richiedenti il credito, quindi per abbattere i propri rischi nel prestare denaro. Di fatto, la segnalazione alle Centrali dei Rischi, ed anche la mera minaccia di essa, viene utilizzata dalle Banche come efficace mezzo di pressione, mediante il quale hanno assoggettato ed assoggettano i propri clienti ai loro dicta sovrachianti per costringerli al pagamento di somme, come detto, non dovute;

b) si sono anche avvalsi delle dichiarazioni rilasciate dai propri "interessati" Dirigenti, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo numero 385/93 (Testo Unico bancario), per ottenere il rilascio di Decreti Ingiuntivi esecutivi. Difatti, in base alla riferita norma, è sufficiente la mera attestazione di veridicità e liquidità del credito effettuata da un funzionario bancario, affinché il Giudice adito conceda decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi.

Alla luce delle migliaia di sentenze civili che hanno visto e vedono le Banche soccombenti, tali dichiarazioni sono risultate false già solo per la costante violazione delle riferite leggi bancarie sulla nullità delle clausole uso piazza, che i Funzionari e Dirigenti autori delle attestazioni di veridicità non potevano non conoscere.

Tale pratica ha consentito e consente alle Banche di realizzare profitti illeciti smisurati, cagionando danni gravi ed in molti casi irreparabili a milioni di famiglie, piccole imprese, artigiani e commercianti, ed una crescente diseconomia su scala nazionale.

Inoltre, con l'entrata in vigore della legge antiusura numero 108/96, tali illicite appropriazioni hanno comportato il supero dei tassi soglia per interessi infinitamente elevati.

La violazione sistematica delle leggi bancarie non poteva essere sconosciuta ai Consiglieri di Amministrazione delle Banche, così come a quanti è stata delegata, negli anni, la responsabilità delle direttive generali, in quanto, come detto, le mancate rinegoziazioni ed i conseguenti sforamenti dei tassi



soglia hanno comportato un beneficio diretto e sostanziale sui bilanci degli Istituti di Credito e sui compensi milionari degli amministratori.

Detti comportamenti appaiono tanto più gravi in quanto posti in essere da soggetti istituzionalmente delegati al credito legale, i quali, oltre a violare deliberatamente le leggi bancarie, avrebbero oltraggiato i più elementari principi etici e morali, di solidarietà e correttezza professionale, per conseguire esclusivamente il massimo profitto, anche mediante l'uso distorto di mezzi formalmente leciti.

Quanto esposto fa emergere il fondato sospetto che, a giudizio di chi scrive, seguendo un identico disegno criminoso, il CARTELLO composto dalla quasi totalità delle Banche aderenti all'ABI, AVREBBE PROGRAMMATO E POSTO IN ESSERE, CON VOLONTA' E COSCIENZA, LA SISTEMATICA VIOLAZIONE DELLE NORME BANCARIE ALLO SCOPO DI REALIZZARE SMISURATI GUADAGNI IN DANNO DELLA STERMINATA MASSA DI CORRENTISTI.

Valga, tra i tanti abusi, lo smisurato aumento delle Commissioni di massimo scoperto - a partire dalla 1997 in poi - accresciutesi rispetto ai puri interessi incamerati dalle Banche, con un'incidenza dal 4,48 del '97 al 13,50%, dell'anno 2005: tanto a seguito delle Istruzioni Bankitalia, finalizzate alla rilevazione dei tassi medi, ai sensi del primo comma dell'articolo 1 lex 108/96, ove si richiedeva - A FINI STATISTICI INTERNI - di scindere il calcolo della CMS dagli altri costi del denaro.

Tale disposizione interna ha costituito la puerile giustificazione delle Banche, in uno con una sorta di "licenza di uccidere", a che la CMS non rientrasse tra i costi rilevanti per il superamento del tasso soglia!

Finalmente la sentenza "Orsini" della Suprema Corte ha creato il punto fermo - purtroppo tutt'altro che ovvio - talché venisse ripristinato anche il principio costituzionale del riconoscimento del rango delle fonti



normative: legge dello stato prevalente rispetto a disposizioni organizzativi del circuito bancario.

.....

5) Quanto al paradigma normativo applicabile, si chiede che la S.S. voglia verificare ed accertare la possibile esistenza del reato di cui all'art. 416 c.p..

Infatti:

Le BANCHE ricomprese nel CARTELLO, che ha sistematicamente eluso le riferite leggi bancarie, sono TUTTE aderenti all'ABI (Associazione Bancaria Italiana), quindi con un vincolo associativo permanente e continuativo; ciascuna Banca associata era ed è consapevole di violare sistematicamente le citate leggi 154/92 e 385/93;

- ciò, avrebbero programmato con lo scopo evidente di accrescere i propri profitti. Discutiamo, come detto, di MILIARDI di EURO che hanno avuto ed hanno una incidenza immediata e diretta sui bilanci delle Banche associate all'ABI e sui compensi agli Amministratori. Tali violazioni, inoltre, si sono riverberate e si riverberano negativamente sui saldi contabili di uno sterminato numero di correntisti, con ulteriori immensi vantaggi economici, continui e costanti, per le Banche che hanno aderito al programma delittuoso (cfr anche ai decreti ingiuntivi per somme inesistenti ed agli sforamenti vertiginosi dei tassi soglia);
- le Banche aderenti all'ABI per liquidare le spese legali delle poche migliaia di citazioni giudiziarie, conseguenti la realizzazione del progetto criminoso, avrebbero anche costituito un apposito fondo patrimoniale;
- detto sodalizio, è radicato su tutto il territorio nazionale, mediante propri sportelli bancari, ed opera incredibilmente da anni nella assoluta impunità, avendo sviluppato negli anni, una lobby così potente da far credere agli organi inquirenti di operare



“legittimamente”, secondo regolari “procedure bancarie” anche quando la violazione della legge risulta di tutta evidenza;

- è un fatto, che il sistema bancario è affrancata da qualsiasi controllo amministrativo. Né la Banca d'Italia, unico caso al mondo di Istituto Centrale al 100% di proprietà delle Banche ha il potere di controllare le spiegate attività illecite;
- sempre attraverso l'ABI, detto sodalizio ha promosso con il Ministero della Giustizia un protocollo di intesa, per sviluppare il processo civile telematico nei Tribunali italiani e lo ha **interamente finanziato, a fondo perduto**, mettendo a disposizione pochi milioni di Euro. Tale iniziativa, appare un evidente conflitto di interesse e fa emergere il sospetto che sia stato sostenuto per **acquistare una sorta di impunità giudiziaria**.

I nomi delle Banche, aderenti al cartello che ha sistematicamente violato le leggi bancarie possono essere agevolmente identificati presso i Tribunali Civili che le vedono quotidianamente soccombenti.

Per facilitare la ricerca si possono segnalare i seguenti siti web dove è possibile verificare nonché scaricare un lungo elenco delle Banche condannate per aver violato le sopraddette leggi bancarie:

- Forum Antiusura Bancaria www.forumantiusura.org;
- Associazione SOS Utenti www.sosutenti.net;
- Associazione SNARP www.snarp.it;
- Il blog di Orsini Emidio, responsabile del Forum antiusura bancaria nel Centro Italia, www.orsiniemidio.it;
- Il blog del Vice Presidente nazionale dell'Adusbef, Avv. Antonio Tanza www.studiotanza.it.

•••••

Per quanto esposto e denunciato, ravvisando nelle fattispecie sopraesposte gli estremi di numerosi reati penalmente rilevanti, posti in essere tra più soggetti, allo scopo di commettere più delitti in maniera organizzata ed associata, ai danni di milioni di consumatori, il sottoscritto in proprio e nelle qualità spiegate,



CHIEDE

che venga avviata una formale indagine finalizzata ad accertare i fatti esposti, con l'individuazione di eventuali responsabili che hanno posto in essere e/o comunque concorso a porre in essere i fatti di reato, tutti ravvisati nella fattispecie sopraesposta, chiedendo la punizione ai sensi di legge di tutti coloro che ne risultassero essere i responsabili.

In considerazione del pericolo sociale derivante dalle attività poste in essere dagli Istituti di Credito associati all'ABI, che sta determinando la decozione di migliaia di piccole e medie aziende e mietendo vittime tra gli imprenditori che sempre con maggiore frequenza ravvisano il suicidio come unico mezzo per uscire dai meccanismi infernali nei quali vengono ridotti dalle Banche per debiti inesistenti, lo scrivente

CHIEDE

che le indagini vengano svolte con ogni possibile urgenza.

Con espressa riserva di costituirsi parte civile nei modi e nelle forme che saranno ritenuti più opportuni, e di richiedere la citazione di eventuali responsabili civili;

CHIEDE

altresì di essere informato ai sensi degli articoli 405 e 408 codice di procedura penale nel caso in cui la Signoria Vostra voglia richiedere la proroga delle indagini preliminari o l'archiviazione della presente denuncia, nonché nel caso di eventuale definizione del procedimento per decreto.

Roma 21.11.2010

In fede,

On. Dott. Domenico SCILIPOTI
nelle precisate qualità

Intervento suppletivo, nel corso del quale ho posto in essere una più ampia argomentazione sulla problematica in esame da parte del Senato. Durante l'intervento viene anche affrontato il percorso di "delegittimazione" che ha subito l'Italia, prima durante il Governo Amato e, successivamente, durante il Governo Prodi.

**SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA
RESOCONTO STENOGRAFICO
ASSEMBLEA**

161ª seduta pubblica - mercoledì 8 gennaio 2014

...omissis...

Presidenza del vice presidente GASPARRI

SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ritorno sulla riflessione iniziata sulla questione pregiudiziale, in merito alla privatizzazione della Banca d'Italia ed alla questione della sovranità monetaria. Non me ne vogliano i colleghi se mi soffermerò prevalentemente su tali due questioni.

L'Italia ha conquistato la sovranità monetaria nel 1936, con l'istituzione della Banca d'Italia quale ente di diritto pubblico. L'ha confermata, ed anzi rafforzata, con l'avvento della Repubblica e con la promulgazione della Costituzione nel 1947. L'ha cominciata a perdere nel 1981, con una lettera del ministro del tesoro Andreatta al governatore della Banca d'Italia Carli. L'ha quasi persa definitivamente con la privatizzazione dei gioielli di famiglia e della Banca d'Italia nella notte del 31 luglio 1992, governo Amato (ed ha ragione qualcuno dei miei colleghi che, intervenendo poco fa, ha fatto una riflessione, dicendo che la questione è prettamente politica). Come dicevo, quindi, la prima privatizzazione avviene il 31 luglio del 1992 e il Presidente del Consiglio porta il cognome Amato. Con l'adesione all'eurosistema nel 1998 e il Trattato di Lisbona nel 2007, si perfeziona il processo di espropriazione della Banca d'Italia. Il personaggio che guida questa espropriazione porta il cognome Prodi.

Prima delegittimazione: Amato. Seconda delegittimazione della Banca d'Italia: Prodi.

Oggi la sovranità monetaria appartiene alla autorità europea competente, la Banca Centrale Europea, e con essa la rendita da emissione monetaria, derivante dalla differenza tra il costo tipografico della banconota e il valore nominale, che diviene reale all'atto dell'immissione sul mercato. Questo, cioè la rendita da emissione monetaria ad essa attribuita, sarebbe un argomento importante da discutere all'interno del Parlamento. In tal modo, il popolo italiano e i popoli europei, che stanno vivendo la più terribile crisi economica della loro storia, sono stati privati di una risorsa certo non determinante ed esauritiva, ma che comunque sarebbe stata utile per superare la crisi da debito che li attanaglia e li ferisce quotidianamente. In prospettiva, la sovranità monetaria, oggi la rendita monetaria, deve essere restituita ai popoli europei e, per quel che è di competenza del nostro Parlamento, allo Stato Italiano.

Questa misura sempre più urgente non corrisponde automaticamente all'uscita dall'euro, ne ha colore e tonalità politici particolari: nella storia passata e presente personalità moderate e liberali, come il presidente americano Jefferson e il primo ministro liberale canadese Mackenzie, e Paesi come il Giappone ed il Canada hanno convenuto e convengono sulla necessità che lo Stato detenga il controllo e la rendita da emissione monetaria.

Occorre, dunque, semplicemente procedere all'affidamento allo Stato Italiano dei profitti derivati dalla stampa, dal conio della quota di banconote e di monete attribuite dalla BCE al nostro Paese. In tal modo la rendita da emissione monetaria ed il ricavo da allocazione della moneta emessa torneranno allo Stato Italiano, come nel periodo 1936-1992.

Per poter ottenere tale scopo occorre, quindi, rimodulare i trattati europei e rendere nuovamente pubblica la Banca d'Italia, restituendo al popolo italiano la moneta. Ciò porterebbe a bloccare la crescita del debito; a ridurre le tasse; ad offrire un equo accesso creditizio ad

imprese e cittadini in difficoltà; a promuovere l'occupazione, lo sviluppo dell'economia reale del Paese e un reddito di cittadinanza per tutti gli italiani.

Questo è l'argomento che dovrebbe essere affrontato all'interno del Parlamento, e la discussione dovrebbe essere molto più vasta. Il primo atto di privatizzazione vede un Presidente del Consiglio che porta il cognome Amato. Il secondo atto è gestito da un Presidente del Consiglio che porta il cognome Prodi. Ma passiamo al terzo atto, quello in cui viene discusso questo decreto, in cui il Presidente del Consiglio porta altri cognomi: Letta, Alfano. In sostanza, si tratta di tre Presidenti del Consiglio - guarda caso - tutti di estrazione di sinistra: tre Presidenti del Consiglio - il primo, il secondo e il terzo - che portano cognomi importanti, ma che appartengono ad una cultura, ad una determinata cultura. Non voglio fare alcuna insinuazione, ma svolgo alcune riflessioni e constatazioni.

Oggi, con l'ampliamento dei soggetti autorizzati a detenere le quote, questi, oltre alle banche, potranno essere fondazioni, assicurazioni, enti ed istituti di previdenza, inclusi i fondi pensione e gli intermediari finanziari. Abbiamo sentito il relatore che diceva che potrebbero avere quote non le banche con sede in Europa, ma gli intermediari finanziari, i quali ne faranno un giusto uso nel loro interesse. Il tetto massimo dei dividendi distribuibili agli azionisti è pari al 6 per cento del capitale; vi è poi l'autorizzazione per le banche partecipanti ad includere nei loro bilanci la rivalutazione delle quote di capitale della Banca d'Italia.

Prevedendo il limite massimo del 5 per cento di capitale detenibile da ciascun partecipante, la Banca d'Italia si trasforma - di fatto - in una pubblica compagnia, ovvero in una società ad azionariato diffuso. Tale formula non garantisce assolutamente delle quote sul mercato. Essa può risultare addirittura pericolosa, poichè il limite massimo del 5 per cento del capitale detenibile da ciascun partecipante non impedisce che si creino alleanze tra azionisti capaci di controllare la maggioranza dell'Istituto (azionisti che sono poi i medesimi 86 soggetti su cui la Banca Centrale è

chiamata a vigilare). Diverranno altresì possibili i patti di sindacato tra azionisti italiani e tra italiani e stranieri, che condizioneranno l'attuazione dei poteri decisionali nell'interesse dello Stato e che limiteranno inevitabilmente l'autonomia decisionale della Banca d'Italia.

Infine, autorizzare intermediari finanziari a detenere quote di capitale apre al possibile rischio che la proprietà della Banca d'Italia, ora di banche private usurpatrici del signoraggio, possa diventare straniera. Si innescherebbe così il primo caso al mondo di una banca centrale detenuta da una maggioranza di diversa nazionalità e si beneficerebbe dei redditi conseguiti dalla Banca d'Italia, sia per il signoraggio primario che per l'emissione di nuova moneta, oltre che per le attività di compravendita titoli e gestione riserve.

È appena il caso di evidenziare che, con una maggioranza estera della Banca d'Italia, il nostro Stato si ritroverebbe alla stregua di un terzo estraneo e finirebbe per non contare più nulla, sia in seno alla Banca Centrale Europea che in sede di Unione Bancaria Europea, sorvegliata dalla stessa Banca Centrale Europea. La politica italiana del credito sarebbe invece gestita dall'estero, tenuto conto che, con le nuove disposizioni, non si potrà in alcun modo vietare ai soggetti extraeuropei di entrare indirettamente nel capitale di Bankitalia attraverso partecipazioni in istituti che sono simil-bancari europei. L'operazione caldeggiata dal ministro Saccomanni costituirà, per gli organi istituzionali del nostro Stato e le piccole banche italiane, un ingente esborso di liquidità - come ribadito - a beneficio dei due richiamanti istituti di credito detentori del capitale di maggioranza, che potrà rasentare i 5 miliardi di euro. La plusvalenza sulle quote delle singole banche consentirà, per le casse dell'Erario, un introito massimo complessivo non superiore a 1,5 miliardi di euro. Inoltre, la rivalutazione delle quote rafforzerà la patrimonializzazione delle banche detentrici di quote azionarie che rivaluteranno, dal punto di vista contabile, il loro patrimonio, senza l'apporto di capitali freschi, come vorrebbe la normativa europea.

Se ne deduce che lo Stato, per incassare forse poco più

di un miliardo di euro, svenderà l'Istituto di via Nazionale, con i corposi dividendi alle banche, senza bisogno di chiarezza preventiva. Risulta, infatti, evidente che gli esperti preposti non hanno contezza né di cosa sia di proprietà della Banca Centrale Italiana, né di tutte le cose in semplice gestione alla stessa, né - infine - delle ingenti somme che sarebbero costretti a sborsare Stato e Regioni, nel caso decidessero di voler entrare nel capitale della Banca d'Italia, le cui quote - si ribadisce - non sono mai state oggetto di cessione remunerata, ma di un semplice passaggio di mano a seguito della trasformazione delle banche di diritto pubblico in società per azioni speculative. In questo modo banche e società attuali, detentrici delle quote fin dal 1993, hanno incassato utili, dividendi e signoraggio primario a danno dei cittadini italiani.

Se analizziamo, infatti, attentamente il sistema monetario, così come attualmente concepito, noteremo che rispetto al passato, quando il valore del denaro era determinato dal materiale effettivamente utilizzato per coniare le monete - solitamente oro ed argento, metalli riconosciuti come preziosi - oggi il valore del denaro è rappresentato dal valore nominale stampigliato sulla banconota o sulla moneta, a prescindere dall'effettivo costo utilizzato per stamparla. La rottura di tale legame tra valore materiale e valore nominale è avvenuta nel 1971.

Si tenga conto allora che, quando il Governo italiano, per far quadrare un bilancio, chiede un prestito - ad esempio - di 500 euro alla Banca Centrale Europea, non potendolo emettere direttamente, quest'ultima, dopo le dovute rassicurazioni sulla sua restituzione, lo concede applicando un tasso di interesse pari all'1 o al 2 per cento.

Successivamente la BCE stamperà la banconota di 500 euro, con un ulteriore aggravio dovuto ai costi di manodopera e di produzione, che è di circa un euro. Ebbene, trattandosi di un ente privato, ci si aspetterebbe che la BCE venda la banconota all'Italia ad un prezzo ottenuto dalla somma dei costi di manodopera e di produzione, a cui si aggiunge un lecito rincaro di guadagno, ad esempio un euro. Uno più uno fa, infatti, due.

Al contrario, che cosa fa la BCE, signor Presidente? Provvede ad iscrivere nelle voci in uscita del suo bilancio - lei, signor Ministro, lo sa molto meglio di me - non i costi di manodopera e di produzione (un euro, ad esempio), ma direttamente il valore nominale stampato sulla banconota (500 euro). Dall'altra parte, invece, iscrive direttamente, nelle voci in entrata del suo bilancio, la somma tra l'importo nominale stampato sulla banconota, oltre ai costi di manodopera e di produzione, ed il guadagno ottenuto (vale a dire 502 euro), quando, al contrario, avrebbe dovuto provvedere ad iscrivere, come entrata, soltanto la somma tra i costi di manodopera e di produzione ed il guadagno ottenuto. Questo significa che i banchieri, a fronte di una banconota costata pochi euro (un euro, ad esempio), guadagneranno la bellezza di 499 euro, mentre l'Italia si indebiterà interamente per il valore nominale della banconota, in luogo del solo valore materiale.

Che cosa comporta tutto ciò? L'Italia sarà costretta a recuperare, attraverso lo strumento delle tasse, il suo indebitamento pubblico: una vera e propria «truffa», non c'è che dire.

Questo è l'argomento che dovevamo affrontare all'interno dell'Aula.

Questo è il motivo per il quale i colleghi di Forza Italia, come altri del Movimento 5 Stelle, avevano chiesto di separare la trattazione dei due argomenti, per discuterne poi ampiamente in questa sede, e non per creare difficoltà ma per ragionare nell'interesse del Paese Italia, dei nostri figli e delle nostre imprese. Questo è quanto noi chiedevamo.

Allora, che cosa dovremmo fare?

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti, la invito a concludere il suo intervento. I 15 minuti a sua disposizione stanno per esaurirsi: le restano 30 secondi.

SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Che cosa dovremmo fare allora, in sintesi, signor Presidente? Dovremmo restituire la Banca d'Italia agli italiani. Dovremmo restituire la differenza tra il valore reale e il valore commerciale del denaro al Paese, consegnandola nelle mani di quanti ne hanno

necessità. Dovremmo riportare la correttezza all'interno del nostro Paese. Niente, allora, contro la Banca d'Italia, ma tanto contro gli usurpatori, vale a dire quelle banche che detengono la maggioranza nella Banca d'Italia e ci privano della linfa vitale, cioè la sovranità monetaria.

Restituendo la sovranità monetaria al Paese Italia, sicuramente faremo una grande cosa: faremo uscire dalle difficoltà il nostro Paese; abatteremo il nostro debito pubblico; rilanceremo l'economia e daremo possibilità alle piccole e medie imprese di essere concorrenziali.

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti, la invito a concludere.

SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Signor Ministro, la invito a prendere atto delle riflessioni che si svolgono all'interno del Parlamento e a stralciare la questione «Banca d'Italia», per discuterla ampiamente e serenamente nell'interesse dei nostri figli, prossimamente in una seduta ad hoc. Non mettiamo sulla nostra coscienza una colpa che difficilmente riusciremo a lavare!

(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).

Testo relativo al mio intervento nella seduta del Senato della Repubblica del 9 gennaio 2014, nel corso della quale chiedo nuovamente la soppressione degli artt. 4, 5 e 6, o almeno una loro correzione, al fine di diminuire la copiosa emorragia indebitamente e annualmente vissuta dall'Italia, oltre ad effettuare una puntuale disamina del perverso meccanismo che penalizza fortemente tutto il popolo italiano. Nel corso della seduta, allo scopo di concludere positivamente la battaglia condotta ormai da anni, senza risparmiarmi e portata avanti contro colleghi senatori di altri gruppi partitici, espongo un cartello provocatorio recante la scritta "SOVRANITÀ MONETARIA"; la legittima e pacifica protesta, ostacolata "per non turbare l'ordine" della seduta, anticipa comunque l'imminente votazione sugli "emendamenti, suggerimenti" proposti.

Parte della battaglia da me strenuamente condotta è "persa", ma alcuni emendamenti di rilevanza non determinante vengono modificati e inseriti nel testo. per quanto ciò rappresenti solo un piccolo passo, in realtà è la breccia aperta con fatica ed abnegazione in un sistema ostile e refrattario sul tema.

Segue il testo del decreto legge n. 133 del 30 novembre 2013, atto n. 1188, così come modificato negli artt. 4, 5 e 6 a seguito degli emendamenti reiteratamente proposti da me e da altri miei colleghi senatori.

Negli ultimi capoversi del sottoscritto resoconto stenografico, è inoltre possibile cogliere la dichiarazione provocatoria e gli strali nei confronti di un intero gruppo parlamentare.

**SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA
RESOCONTO STENOGRAFICO
ASSEMBLEA**

163ª seduta pubblica - giovedì 9 gennaio 2014

SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ho detto già ieri, io chiedo di sopprimere gli articoli 5 e 6, come avevo chiesto di sopprimere l'articolo 4, proprio perchè essi trattano un argomento delicatissimo che tutti conosciamo, un argomento che dovrebbe essere approfondito; e, oltre ad un approfondimento, sarebbe opportuno che ognuno di noi potesse dare un supporto nell'interesse del Paese, costruendo in modo migliore quello che dovrebbe essere il futuro percorso della Banca d'Italia. Invece, con grande dispiacere, ho visto che non c'è molta voglia e volontà di rivedere alcune posizioni (che non sono sicuramente posizioni utili) nell'interesse del Paese.

L'ho spiegato ieri, e continuerò a dirlo oggi, nel corso della giornata, che mi dispiace per l'atteggiamento assunto dai parlamentari all'interno di quest'Aula, perchè questo atteggiamento non fa altro che creare delle condizioni difficili per il Paese nel futuro. Sono state create delle situazioni difficili con la privatizzazione della Banca d'Italia nel 1992, ad opera dell'allora Governo Amato. Sono continuate determinate scelte, non giuste e non corrette nell'interesse del Paese, con l'ingresso nell'eurozona, ad opera del Governo Prodi. E oggi, da parte del Governo Letta, c'è l'ultimo atto, che sancisce definitivamente la perdita di quel bene, che tutti gli italiani hanno, che è la sovranità monetaria, che in questo momento detiene non totalmente, ma in piccolissima parte, la Banca d'Italia. Oggi, invece, noi con l'ultimo atto, con la conversione in legge di questo decreto legge, sanciremo definitivamente la perdita di un nostro bene. Mi riferisco alla svendita della Banca d'Italia. Io richiamo l'attenzione dei parlamentari sulla possibilità, ad oggi, di fare marcia indietro e di far sì che gli articoli 5 e 6 vengano soppressi, per una discussione più ampia nel futuro.

Io non vorrei essere ripetitivo, ma qualche volta la ripetitività può essere utile, nell'interesse della gente, e del Paese e con la condivisione dei parlamentari. Voglio perciò ricordare che l'atteggiamento che oggi assume il Parlamento nei confronti della Banca d'Italia non è un atteggiamento corretto.

Voglio chiudere questo mio piccolo intervento in Aula, signor Presidente, ricordando che qualcosa ancora si può fare. Non vogliamo sopprimere gli articoli? Creiamo, quanto meno, le condizioni perché la Banca d'Italia iscriva al passivo ciò che iscrive all'attivo, e che iscriva all'attivo ciò che iscrive al passivo. Mi riferisco alla differenza fra il costo reale e il costo commerciale della moneta. Tale differenza, per esempio, rispetto al costo commerciale di una moneta di 500 euro, è di 499,50 euro di sovranità monetaria e 50 centesimi circa di costo.

Dal 1936, con una diversa valuta, fino al 1992, questa differenza fra il costo reale e il costo commerciale della moneta il Paese Italia la utilizzava nell'interesse del popolo italiano. Invece, a partire dal 1992, con la privatizzazione della Banca d'Italia, questa differenza non viene più utilizzata nell'interesse del Paese, non viene utilizzata negli interessi dei lavoratori e non viene utilizzata negli interessi delle piccole e medie imprese.

Noi oggi dovremmo prendere atto di questo comportamento non consono da parte della Banca d'Italia e, quanto meno, richiamarla a un comportamento corretto, ossia scrivere in modo onesto quello che dovrebbe essere scritto nell'interesse del Paese. Oggi, invece, si fa finta di non capire, e si fa finta di non sapere che c'è una truffa in atto da parte di coloro i quali gestiscono l'economia, e in modo particolare da parte di alcuni dirigenti all'interno della Banca d'Italia. Quel rapporto, che dovrebbe essere di correttezza, non è di correttezza. Quel rapporto, che dovrebbe essere di chiarezza, non è di chiarezza.

In conclusione, io chiedo scusa, signor Presidente, per la ripetizione, ma quei 499,50 euro, che potrebbero non significare niente, ammontano a 138 miliardi di euro annui! Sono 138 miliardi che nel 2011 sono stati battuti co-

me moneta; la carta moneta che è toccata all'Italia ammontava a 138 miliardi di euro, che dovevano andare nelle casse dello Stato e sono andati nelle tasche dei banchieri privati! Parliamo di 138 miliardi di euro soltanto in un anno, che moltiplicati per vent'anni sono una massa di denaro che poteva e potrebbe ancora fare uscire il Paese Italia dalla crisi.

Non facciamo orecchie da mercante; non facciamo finta di non sapere: tutti sappiamo che c'è una differenza vera fra il costo commerciale e il costo reale della moneta, cioè lo 0,5 per cento del totale è il costo reale della moneta emessa sul mercato. Stiamo parlando di 138 miliardi di euro annui che hanno un costo dello 0,5: la differenza dovrebbe essere del popolo italiano e invece va a finire nelle tasche dei banchieri! Per questa ragione lo sto gridando all'interno di quest'Aula, e tutti voi sapete e non potete fare finta di non sapere! Quella differenza potrebbe aiutare il popolo italiano; potrebbe aiutare la piccola e media impresa; potrebbe essere del denaro utilizzato nell'interesse del Paese e dei nostri figli! Allora, oggi vogliamo legiferare non a favore degli italiani ma a favore degli speculatori? Bene, però facciamo restituire agli italiani la differenza fra il costo reale e il costo commerciale della moneta, perché è del popolo, non è dei banchieri! Non possiamo avallare un furto, una truffa e fare finta di non capire! (Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut). Questo sto gridando oggi all'interno di quest'Aula! Non voglio offendere nessuno, non voglio andare contro nessuno. Non voglio prendere posizione nell'interesse di un partito politico, ma voglio dire con grande forza che l'atto di irresponsabilità che oggi i parlamentari attuano all'interno di questo Parlamento è gravissimo!

Ed è ancora più grave, e chiedo scusa ai miei ex alleati di partito, quelli che oggi hanno la sigla NCC...

VOCE DAL GRUPPO NCD. NCD!

SCILIPOTI (FI-PdL XVII). No, NCC: «noleggio con conducente»! Ebbene, dico loro di prendere posizione e di non votare quello che è stato fatto prima da Amato, poi da Prodi e oggi da Letta. Lo dico con il cuore in mano, signor Pre-

sidente, senza voler offendere nessuno. Oggi il Parlamento dovrebbe avere uno scatto di orgoglio per dire no alla svendita della Banca d'Italia, no alla truffa legalizzata che giornalmente si attua nei bilanci della Banca d'Italia! (Applausi dai Gruppi FI, PdL XVII, M5S e LN-Aut).

A conclusione dell'iter condotto tra le pagine dell'odierno volume, si riporta il nuovo testo del decreto-legge N. 133 del 30 novembre 2013, approvato dal Senato della Repubblica, e recante le modifiche. Il percorso effettuato attraverso i testi parlamentari, stenografici e non solo, ha permesso di conoscere, parola dopo parola, la complessa e articolata azione legislativa che ho dovuto, ma soprattutto voluto, condurre per far sì che la "truffa legalizzata effettuata dal Parlamento ai danni del popolo italiano", relativamente alle questioni afferenti alla Sovranità monetaria del nostro Paese, iniziasse a cambiare il suo corso, pervenendo ad una più giusta statuizione normativa.

**DECRETO LEGGE N. 133 DEL 30 NOVEMBRE 2013,
ATTO N. 1188, COMPRENDEnte LE MODIFICHE
APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

...omissis...

**Titolo II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA BANCA D'ITALIA**

**Articolo 4
(Capitale della Banca d'Italia)**

1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.

2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di **nuova emissione**, di euro **25.000** ciascuna.

3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale.

4. Le quote di partecipazione al capitale di cui al comma 2 possono appartenere solamente a:

a) banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia,

b) imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;

c) fondazioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi del-
l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 bis. Nei casi in cui i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dovessero perdere il requisito di sede legale o di amministrazione centrale in Italia, si dovrà procedere alla vendita delle quote a favore di un soggetto in possesso dei requisiti di territorialità richiesti ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4. Fino alla vendita delle predette quote rimane sospeso il relativo diritto di voto.

5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3 per cento. **Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti.** Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

6. La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4, con modalità tali da assicurare trasparenza, parità di trattamento e salvaguardia del patrimonio della Banca d'Italia, con riferimento al presumibile valore di realizzo. Per il periodo di tempo limitato in cui le quote restano nella disponibilità della Banca d'Italia, il relativo diritto di voto è sospeso e i dividendi sono imputati alle

riserve statutarie della Banca d'Italia.

6-bis. La Banca d'Italia riferisce annualmente alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente articolo.

Articolo 5 (Organi della Banca d'Italia)

1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca, fra i candidati individuati da un comitato costituito all'interno dello stesso Consiglio tra persone che posseggano i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia.

Articolo 6 (Disposizioni di coordinamento e altre disposizioni)

1. L'articolo 114 del Testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «Art. 114. - 1. La Banca d'Italia deve informare volta per volta, e in tempo utile, il Ministro dell'Economia e delle Finanze del giorno e dell'ora fissati per la convocazione dell'assemblea generale dei partecipanti e per le adunanze del Consiglio superiore, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi.

2. Alle sedute dell'assemblea e del Consiglio superiore assiste un rappresentante del Governo, o, in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze».

3. Sono o restano abrogati l'articolo 115 del Testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni e gli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

4. È abrogato il comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691

5. **Sono abrogati** il comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 e il comma 10 dell'articolo 19, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

6. Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo, tenendo conto in particolare dei seguenti principi:

a) siano mantenuti adeguati presidi patrimoniali alla rischiosità, in coerenza con gli orientamenti del SEBC;

b) sia precisato che i diritti patrimoniali dei partecipanti sono limitati a quanto previsto all'articolo 4, commi 2 e 3;

c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a **trentasei** mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi;

d) venga abrogata la clausola di gradimento alla cessione delle quote, che può avvenire solo fra investitori appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, comma 4, ferma restando la verifica del rispetto dei limiti partecipativi **da parte del Consiglio superiore della Banca d'Italia, dei limiti di partecipazione al capitale, nonché della ricorrenza dei requisiti di onorabilità in capo agli esponenti e alla compagine sociale dei soggetti acqui-**

renti, con riferimento ai rispettivi ordinamenti di appartenenza. Ove tali requisiti non fossero soddisfatti, il Consiglio annulla la cessione delle quote.

7. A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia **iscrivono le quote di cui all'articolo 4, comma 2**, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori. Restano **in ogni caso** ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 de l decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

7-bis. La Banca d'Italia è autorizzata a procedere alla dematerializzazione delle quote di partecipazione al proprio capitale. Il trasferimento delle quote ha luogo, previa verifica del rispetto dei requisiti di cui al comma 5, lettera d), mediante scritturazione sui conti aperti dalla Banca d'Italia a nome dei partecipanti. Si applicano l'articolo 2355, quinto comma, del codice civile e, in quanto compatibili con le disposizioni del presente comma e dello Statuto della Banca d'Italia, le disposizioni di cui al titolo II, capo II, della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7-ter. Lo Statuto della Banca d'Italia, deliberato dall'assemblea straordinaria del 23 dicembre 2013 e approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2013, entra in vigore il 31 dicembre 2013 e il bilancio per l'anno 2013 della stessa Banca è redatto secondo le relative disposizioni.

Schema esemplificativo che riporta come “nei bilanci della Banca d’Italia le banconote circolanti al valore non del costo tipografico (pochi centesimi cadauna), ma “nominale” (ad es. 100 euro: nominale ma invero reale all’atto dell’immissione nel mercato), vengono riportate al passivo e non all’attivo come sarebbe corretto. 138 miliardi di euro sottratti al popolo e allo Stato italiano, utili a “bloccare” immediatamente il debito, a ridurlo progressivamente; a ridurre le tasse, a rilanciare la spesa pubblica e a permettere in prospettiva l’introduzione dell’auritano reddito da cittadinanza.” (in *La moneta al popolo*, s.l., Edizioni Aurora Boreale, 2013)

STATO PATRIMONIALE

	IMPORTI IN UNITÀ DI EURO	
PASSIVO	31.12.2010	31.12.2009
1) Banconote in circolazione:	138.324.110.460	132.840.084.030
2) Passività verso istituzioni creditizie nell'area dell'euro relative ad azioni di politica monetaria:		
	22.740.415.968	34.313.124.121
2.1. Conti Correnti (con R. O.):	20.225.850.292	26.282.720.647
2.2. Depositi Overnight:	2.514.565.676	8.030.403.474
2.3. Depositi a tempo determinato:	_____	_____
2.4. Operazioni temporanee di line-turing:		_____
2.5. Deposito relativo a richieste di margini:	_____	_____
3) Altre passività verso istituzioni creditizie dell'area euro:	_____	_____
4) Passività verso altri residenti nell'area euro:	42.517.726.431	31.027.160.253
4.1 Pubblica Amministrazione:	42.488.335.099	31.026.787.668
4.1.1. Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria:	42.331.626.712	29.708.702.789
4.1.2. Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria:	42.331.626.712	29.708.702.789
4.1.3. Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato:	9.037.705	37.489.791
4.1.4. Altre passività:	147.670.682	1.280.595.088
4.2 Altre controparti:	29.391.332	372.585

Allegati

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08995
presentata da DOMENICO SCILIPOTI
martedì 12 ottobre 2010, seduta n.381

SCILIPOTI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno.

- Per sapere - premesso che:

la legge n. 154 del 1992, articoli 4 e 5, sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel successivo decreto legislativo n. 385 del 1993, articolo 117 (Testo unico bancario), ha reso «...nulle e considerate non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse...»;

di conseguenza, i contratti bancari, debbono «...indicare il tasso di interesse ed ogni prezzo e condizione praticati...».

Per effetto delle citate norme bancarie, tutte le banche avrebbero dovuto provvedere a rinegoziare i precedenti contratti indeterminati, ancora non conclusi e, per i nuovi rapporti, a stipulare contratti con l'indicazione esatta e puntuale, sia degli interessi, che degli altri costi applicati.

Ciò avrebbe comportato la restituzione, in favore dei correntisti in rosso, dei maggiori interessi (cosiddetti «ultralegali») e di tutte le spese e commissioni, non espressamente pattuite in forma scritta, applicati fino all'entrata in vigore della legge n. 54 del 1992, corrispondenti a svariati migliaia di milioni di euro, che logicamente avrebbero gravato sui bilanci delle banche.

Anche alla luce delle risultanze emerse nei procedimenti giudiziari, instaurati al fine del recupero dei cosiddetti «ultralegali», è un dato di fatto che la pressoché totalità degli istituti di credito non si è mai uniformata alle statuizioni del Tub, che sanciscono la nullità degli interessi «uso piazza».

Ponderando i rischi ed i guadagni, la scelta delle banche, di non uniformarsi ai precetti indicati dal Tub, ha comportato, da un lato, l'incameramento in proprio favore di ingenti capitali, per migliaia di milioni di euro, dall'altro, l'instaurarsi di contenziosi civili che, qualora tempestivamente proposti, comportano un irrilevante obbligo risarcitorio in capo agli istituti stessi.

Appare di elementare comprensione, a fronte di tale ragionamento, il fatto che alle banche sia convenuto non applicare la legge, e tanto hanno consapevolmente fatto, a danno soprattutto dei consumatori e delle piccole e medie imprese, con ripercussioni sull'intera economia nazionale.

In conseguenza delle violazioni al decreto legislativo n. 385 del 1993, la quasi totalità dei decreti ingiuntivi ottenuti dalle banche, con le modalità dell'articolo 50 Tub, sono risultati costituiti da somme non dovute.

Pertanto, è dato ritenere, ad avviso dell'interrogante, che, le attestazioni di verità e certezza del credito, rilasciate dai funzionari delle banche per ottenere i decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi (articolo 50 Tub), siano da ritenersi dichiarazioni false, finalizzate a conseguire arricchimenti indebiti, con altrui danno.

Tale pratica ha consentito e consente alle banche di realizzare profitti smisurati, cagionando danni gravi ed in molti casi irreparabili a milioni di famiglie, piccole imprese, artigianali e commercianti, ed una crescente diseconomia su scala nazionale. Inoltre, con l'entrata in vigore della legge antiusura, n. 108 del 1996, tali illegittime appropriazioni hanno comportato il superamento dei tassi soglia per interessi infinitamente elevati.

La violazione delle leggi bancarie non poteva essere sconosciuta ai banchieri, in quanto, come detto, le man-

cate rinegoziazioni hanno comportato un beneficio diretto e sostanziale sui bilanci delle banche.

La violazione delle leggi bancarie da parte degli istituti di credito in danno di milioni di utenti, in maggioranza ignari del proprio diritto al rimborso di somme ingenti, ha comportato la riduzione dei medesimi in uno stato di bisogno e di insolvenza cronica.

Detti comportamenti appaiono tanto più gravi in quanto posti in essere da soggetti istituzionalmente delegati al credito legale, i quali avrebbero violato deliberatamente i più elementari principi etici e morali, di solidarietà e correttezza professionale, per conseguire esclusivamente il massimo profitto, anche mediante l'uso distorto di mezzi formalmente leciti, come risultano essere quelli sopra indicati.

Se non si intendano adottare iniziative volte a rafforzare la disciplina in materia, eventualmente mediante un adeguamento del sistema sanzionatorio. (4-08995)

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3523

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCILIPOTI, DRAGO, FADDA, RENATO FARINA, FAVIA, GRAZIANO,
CESARE MARINI, PORTA, RUGGHIA, SCALERA**

Modifica dell'articolo 50 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di richiesta del decreto ingiuntivo da parte della Banca d'Italia e delle banche

Presentata il 3 giugno 2010

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'indiscriminato utilizzo del disposto dell'articolo 50 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, da parte del sistema bancario ha determinato e determina inevitabili situazioni di crisi delle imprese, sovente irreversibili a causa delle tempestive segnalazioni a sofferenza di crediti anche quando contestati in via giudiziaria. Di contro però, in virtù della notevole evoluzione della giurisprudenza di merito intervenuta negli ultimi 15 anni, sempre più sovente i crediti azionati dalle banche subiscono drastiche riduzioni ad iniziative dei giudici che accertano la capitalizzazione di illegittimi oneri mai contrattati, e ancor più spesso le banche vengono riconosciute debtrici, anziché creditrici e con-

dannate alla ripetizione delle somme indebitamente locupletate, maggiorate di interessi e rivalutazione del credito, quando però le aziende più deboli sottoposte ad ingiunzione hanno già subito il danno della perdita della fiducia creditizia e della caduta verticale del fatturato. Motivazioni queste ultime che, ad avviso delle associazioni e dei professionisti consulenti del Forum nazionale anti usura bancaria, impongono una revisione, ovvero una integrazione idonea a rendere più fungibile per creditori e debitori le disposizioni dell'articolo 50 del citato testo unico n. 385 del 1993.

Le disposizioni di cui alla presente proposta di legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 50 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

« ART. 50. — (*Decreto ingiuntivo*). — 1. La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido e autocertificare le proprie generalità e i poteri di rappresentanza, ai sensi della sezione V del capo III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, la banca che abbia ottenuto il decreto d'ingiunzione per importo superiore di oltre il 10 per cento rispetto a quello accertato all'esito del giudizio di merito è obbligata al risarcimento del danno patito dall'ingiunto per l'ammontare equivalente al triplo della somma illegittimamente azionata. Il rappresentante della banca o i procuratori sono punibili con la pena di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale. Il giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, trasmette, senza ritardo, copia degli atti e della sentenza alla procura della Repubblica territorialmente competente.

3. Nei casi in cui il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca viene opposto, l'importo ingiunto, fino all'esito del giudizio, non può essere segnalato a "sofferenza" nelle banche dati private e nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, tranne nel

caso di documentate situazioni di insolvenza equiparabili al fallimento.

4. La provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo può essere concessa solo su titoli di credito impagati dopo che siano decorsi sessanta giorni dal protesto o il termine di legge previsto per documentare il pagamento al pubblico ufficiale oltre che su scritture ed atti recanti la firma dei debitori, autenticate da un pubblico ufficiale. Nei casi in cui il decreto ingiuntivo viene opposto, il credito ingiunto può essere segnalato alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia solo come credito contestato, fatta salva l'ipotesi in cui l'istituto ricorrente dimostri la sussistenza di una situazione di insolvenza equiparabile al fallimento ».

Domenico Scilipoti Isgrò

FORUM NAZIONALE



ANTIUSURA BANCARIA

Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali

Ai Sigg. Procuratori della Repubblica

Ai Sigg. Procuratori Generali C/o Corti di Appello

Ai Sigg. Prefetti

LORO SEDI

Mi rivolgo alla Loro attenzione, sia n.q. di parlamentare dell'IDV che di Presidente Nazionale del Forum Antiusura Bancaria per segnalare un fenomeno che sta assumendo carattere di rilevante allarme sociale per il nostro Paese : i **comportamenti vessatori della Banche**.

A differenza dell'usuraio comune che applica tassi elevati a pochi utenti, le Banche, attraverso l'uso improprio di addebiti per spese e commissioni non dovute, hanno sempre superato di pochi punti i tassi soglia e continuano sistematicamente applicandoli alla sterminata massa di utenti. L'ammontare complessivo dei guadagni riconducibili alla sola C.M.S. (oggi sostituita con una nuova tassa), risulta di circa 30 Miliardi di Euro, pari a circa 60.000 Miliardi di vecchie lire - nei 10 anni successivi all'entrata in vigore della 108/96.

Oltre a ciò, numerosi sono i privilegi detenuti dalle Banche, mediante i quali assoggettano gli utenti ad una posizione di autentica dipendenza economica e stato di inferiorità - mi riferisco in particolare, tra gli altri, al facile ottenimento dei decreti ingiuntivi ex art. 50 TUB ed alle discrezionali segnalazioni presso le Centrali dei Rischi -, riducendoli in stato di soggezione e di grave e continuo bisogno.

Nei giorni scorsi ho presentato all'approvazione urgente del Parlamento una proposta di legge, che allego, con la quale chiedo la modifica dell'art. 50 del Testo Unico Bancario che, attualmente, consente alle banche di ottenere il decreto ingiuntivo sulla base dell'estratto conto e di una semplice dichiarazione di un funzionario della banca il quale attesta che il credito è vero e liquido. Il più delle volte, però, si verifica che quando l'apparente debitore propone opposizione, all'esito del giudizio, il credito accertato non corrisponde a quello vantato dalla banca.

Nel frattempo, però, nelle more dei lunghissimi e costosi procedimenti giudiziari, alle Banche è consentito di azionare i titoli esecutivi (Decreti Ingiuntivi), ottenuti come detto per somme non dovute, e di mantenere le discrezionali Segnalazioni alle Centrali dei Rischi e iscrizioni di ipoteche presso le Conservatorie Immobiliari.

La vittima esce distrutta da tale confronto impari e nessuno, di certo, può risarcirle la perdita dell'Azienda o della casa e della serenità.

FORUM NAZIONALE



ANTIUSURA BANCARIA

A ciò, si aggiungano le assolutamente discrezionali segnalazioni alle varie Centrali dei Rischi, che bollano di una immertata infamia l'utente, che si vede sbarrata la porta di accesso a qualsivoglia credito legale. Snaturando la *ratio* della norma, che trae origine dalla necessità di evitare i rischi derivanti dal cumulo dei fidi, le Banche utilizzano la Centrale dei Rischi come mezzo di pressione/estorsione per ottenere somme non dovute.

La sola brutale spretazione di una segnalazione o di un'azione esecutiva, esercitata con lo scopo di ottenere un indotto consenso al pagamento di somme indebite, è di tale gravità da far temere all'utente che, non obbedendo all'imposizione, esporrebbe sé, i garanti, ed i relativi beni ad un male ingiusto e notevole.

Non dovrebbe esistere differenza di valutazione giuridica fra il comportamento dell'USURAILO COMUNE, che, per il caso di mancato pagamento di interessi usurari minacci di bruciare la casa dell'usurato e quello perseguito dalla Banca, la quale, per ottenere un Decreto Ingiuntivo facilmente esecutivo, esegue FALSE DICHIARAZIONI ed utilizza le segnalazioni come arma di distruzione di massa .

Eppure, mentre l'usuraio comune rischia la galera ed il sequestro della refurtiva, quando è una Banca a porre in essere detto comportamento, non si configurerebbe mai il delitto di estorsione

La vittima di usura bancaria, a differenza della vittima dell'usuraio comune, dopo aver denunciato : si vede negato l'accesso al credito legale, non può vendere, non può comprare, non può esercitare liberamente la propria attività, non può lavorare, viene ridotto in uno stato di povertà, di prostrazione, costretto a chiedere aiuto ad altri per sopravvivere ed a concedersi talvolta anche a prestazioni che ne comportano lo sfruttamento. Ridotto in un sostanziale stato di schiavitù, alla vittima bancaria vengono negati i diritti minimi garantiti dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali . Le viene tolto il diritto di vivere . Il suicidio quotidiano di tanti imprenditori, commercianti ed artigiani medi e piccoli, a causa dei *ditta* soverchianti dettati dalle Banche, impone una riflessione sull' "USURA BANCARIA" che è diventata una vera e propria emergenza nazionale .

Inoltre, nonostante tali condizioni di difficoltà oggettiva, la vittima bancaria, a differenza di quella criminale, viene per giunta discriminata dalle stesse Istituzioni che dovrebbero tutelarla ed accompagnarla verso il reinserimento nell'economia legale.

Invero, nel corso degli anni è emerso che le Istituzioni, sia amministrative che giudiziarie, ritengono che la vittima di "usura bancaria" non sia una vera vittima, ma un "furbastro" che si è inventato il meccanismo dell'usura bancaria per aggirare una difficile situazione economica in cui è caduto per sua incapacità. Ed allora niente accesso ai benefici delle norme antiracket ed antiusura e nessuna magistratura rapida.

I procedimenti civili, procrastinati per anni ed anni non sono assolutamente suscettibili di fornire

Domenico Scilipoti Isgro

FORUM NAZIONALE



ANTIUSURA BANCARIA

una tutela adeguata contro fatti che, comunque li si voglia intendere, sono di USURA e di ESTORSIONE, e le Banche forti di tale consapevolezza, potendo contare su risorse economiche illimitate hanno tutto l'agio di attendere la resa delle proprie vittime o al più, pagare l'indebito dopo decine di anni, senza avvertirne il benché minimo contraccolpo .

L'obiettivo del Forum Nazionale Antiusura Bancaria, che ha tratto origine dalla sollecitazione di migliaia di vittime bancarie, è quello di abolire ogni privilegio oggi detenuto dalle Banche e di riequilibrare il rapporto tra le parti .

L'azione del Forum sarà orientata verso una informazione capillare degli abusi e delle vessazioni bancarie, presso i cittadini e le Istituzioni .


In conclusione, non potendo il presente scritto riassumere in breve la situazione di estrema gravità, che ha realizzato una vera e propria emergenza nazionale, chiedo alle SS.LL. la massima e celere (ma non sommaria) tutela nei confronti delle vittime bancarie, nelle forme che riterranno più opportune, anche alla luce del fatto che, i terzi creditori cd. sani, delle vittime, non troverebbero alcuna forma di soddisfazione dei propri diritti, stante le copiose garanzie e conseguenti diritti di prelazione in capo alle Banche, suscettibili di esautorare il patrimonio del presunto debitore .

Pur non ignorando l'attuale non chiarezza della normativa antirackett ed antiusura che, tuttavia, la giurisprudenza ha saputo interpretare, spesso, correttamente assicurando l'adeguata tutela della vittima, mi permetto di sollecitare, infine, la celere definizione dei procedimenti dinanzi agli organi amministrativi o la massima comprensione delle esigenze delle vittime che richiedono la sospensione ex art. 20 L. 44/99 o la proroga: è evidente, infatti, che non possono gravare su di esse i pregiudizi derivanti dal ritardo nella definizione dei procedimenti presupposti .

L'occasione mi è gradita per porgere distinti saluti,

On.le Dott. Domenico Scilipoti

Presidente Forum Antiusura



ROMA li 29.07.2010

00165 Roma Via Gregorio VII, n. 474 - Tel. 06.96842926

scilipoti_d@camera.it

info@forumantiusura.org

www.domenicoscilipoti.it

www.forumantiusura.org

Bibliografia

Auriti Giacinto, *Il paese dell'utopia. La risposta alle cinque domande di Ezra Pound*, s.l., Tabula Fati, 1993

Barnes Giacomo, *Giustizia sociale attraverso la riforma monetaria*, s.l., Società Editrice Barbarossa, 1995

Berta Giuseppe, *Capitali in gioco. Cultura economica e vita finanziaria nella City di fine Ottocento*, Padova, Marsilio, 1990

Blondet Maurizio, *Schiavi delle banche*, s.l., Effedieffe, 2013

Coogan Gertrude Margaret, *I creatori di moneta. Chi crea la moneta? Chi dovrebbe crearla?*, s.l., Ed. di Ar, 2006

Della Luna Marco, *Traditori al governo? Artefici, Complici e strategie della nostra rovina. Germania, Francia e finanza globale colonizzano e strangolano l'Italia per privatizzare a prezzi stracciati aziende, banche e beni pubblici*, s.l., Arianna Editrice, 2012

Della Luna Marco, Cioni Paolo, *Neuroschiavi. Liberiamoci dalla manipolazione psicologica, politica, economica e religiosa*, s.l., Macro Edizioni, 2012

Della Luna Marco, Miclavez Antonio, *€uroschiavi, dalla truffa alla tragedia*, s.l., Arianna Editrice, 2005

Della Luna Marco, con i contributi di Pioli Claudio e Galloni Antonino, *Cimit€uro, uscirne e risorgere. Signoraggio, golpe bancario, debito infinito. Come ripartire dopo il collasso globale dell'economia*, s.l., Arianna Editrice, 2012

Longo Domenico, *Giudici "di casa nostra"*, s.l., Edizioni l'Altra Voce, 2010

Mutti Antonio, *Finanza sregolata*, Bologna, Il Mulino, 2008

Pound Ezra, *Lavoro ed usura*, s.l., s.e., 1972

Rizzoli-Larousse, *Enciclopedia Universale*, Milano, 1971
Rossano Orlando, *Ma l'euro di chi è? L'esperimento del Simec, la «moneta del popolo», tra lira e valuta unica europea*, s.l., Tabula Ed., 2009

Sanavio Piero, *La gabbia di Pound*, s.l., Fazi Editori, 2005

Tarquini Bruno, *La Banca, la moneta e l'usura. La Costituzione tradita*, s.l., Controcorrente, 2010

La moneta al popolo, Edizioni Aurora Boreale, 2012

Senato della Repubblica Italiana, atti e documenti, 2008-2013

Testate giornalistiche e siti web consultati

La Repubblica, Il Sole 24 ore, Corriere della Sera,
([http://www.](http://www.altalex.com)) altalex.com, bancaditalia.it, borsaitaliana.it,
ilcambiamento.it, simone.it, ilsole24ore.com, wikipedia.it

finito di stampare
nel mese di agosto 2014
da printi
per conto di graus editore
info@grauseditore. it
www. grauseditore. it